



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 248/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Legge di stabilità regionale 2024"

relatore: A. MONTUORO (Deliberazione di Giunta n. 699 del 8/12/2023);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/12/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/12/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	1,3,4,VIGILANZA,Commissione Autoriforma,5
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 12/12/2023

### Normativa comunitaria

Decisione di esecuzione della Commissione del 03.11.2022 C(2022) 8027 pag. 3  
*che approva il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia.*

### Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 36 e 49 – Allegato 4/1 par. 4.2 e 7) pag. 10  
*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

### Normativa regionale

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Art. 39) pag. 14  
*Statuto della Regione Calabria*

Regolamento interno del Consiglio regionale (Artt. 34 e 108) pag. 15  
*Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005*

L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 (Art. 4) pag. 16  
*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.*

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Art. 10) pag. 17  
*Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.*

### Documentazione citata

Delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78 pag. 19  
*Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.*

Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25 pag. 32  
*Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome.*

Deliberazione di Giunta regionale n. 109 del 13 marzo 2023 pag. 41  
*PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Integrazione della delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre recante "Presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR – FSE+ 2021-2027 – Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti.*



Bruxelles, 3.11.2022  
C(2022) 8027 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 3.11.2022**

**che approva il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027"  
per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale  
europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della  
crescita" per la regione Calabria in Italia**

**CCI 2021IT16FFPR003**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE****del 3.11.2022**

**che approva il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia**

**CCI 2021IT16FFPR003**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 aprile 2022 Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia.
- (2) Il programma è stato redatto dal Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il programma illustra la valutazione dell'Italia in merito al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali e delle condizioni abilitanti tematiche collegate agli obiettivi specifici selezionati per il programma. La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia, in cui l'Italia conclude in merito al mancato rispetto di alcune condizioni abilitanti tematiche. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative a operazioni connesse all'obiettivo specifico o agli obiettivi specifici interessati dalla condizione abilitante non soddisfatta possono essere incluse nelle domande di pagamento, ma non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro del

<sup>1</sup> GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.

- rispetto della condizione abilitante a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.
- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo in data 29 giugno 2022. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive in data 7 ottobre 2022 e 12 ottobre 2022 e ha presentato una revisione del programma in data 12 ottobre 2022.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e ai regolamenti (UE) 2021/1058<sup>2</sup> e (UE) 2021/1057<sup>3</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è necessario fissare per ciascuna priorità il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (9) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (10) È pertanto opportuno approvare il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvato il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 12 ottobre 2022.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

*Articolo 2*

1. L'importo massimo a titolo del FESR e del FSE+ per l'intero periodo di programmazione e per anno, è fissato nell'allegato I.
2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 2 221 155 204 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022:  
05 02 01.01: 1 762 950 091 EUR (FESR – regioni meno sviluppate);  
07 02 01.01: 458 205 113 EUR (FSE+ – regioni meno sviluppate).
3. Il tasso di finanziamento per ciascuna priorità per fondo è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

*Articolo 3*

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione di:

- Condizione abilitante tematica ‘2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue’;
- Condizione abilitante tematica ‘2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti’;
- Condizione abilitante tematica ‘3.1. Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato’.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3.11.2022

*Per la Commissione*  
*Elisa FERREIRA*  
*Membro della Commissione*



**IT****ALLEGATO I****Dotazioni finanziarie per anno (in EUR)**

Fondo	Categoria di regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		Totale
							Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità	Importo di flessibilità	Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità	Importo di flessibilità	
FESR	Meno sviluppate	0	301 147 624	305 992 396	310 941 096	315 978 870	130 917 214	130 917 215	133 527 838	133 527 838	1 762 950 091
FSE+	Meno sviluppate	0	78 270 725	79 529 920	80 816 128	82 125 486	34 026 452	34 026 452	34 704 975	34 704 975	458 205 113
Totale generale		0	379 418 349	385 522 316	391 757 224	398 104 356	164 943 666	164 943 667	168 232 813	168 232 813	2 221 155 204

## II

ALLEGATO II**Dotazione finanziaria complessiva per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)**

Numero dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
1	1	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	476 349 115	404 896 054	71 453 061	204 149 620	204 149 620		680 498 735	70,0000000735 %
2	2	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	506 120 939	430 202 070	75 918 869	216 908 961	216 908 961		723 029 900	70,0000012448 %
2	2bis	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	89 315 464	75 918 017	13 397 447	38 278 055	38 278 055		127 593 519	70,0000005486 %
3	3	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	289 211 963	245 829 753	43 382 210	123 947 983	123 947 983		413 159 946	70,0000001936 %
4	4FESR	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	204 149 617	173 526 877	30 622 740	87 492 698	87 492 698		291 642 315	69,9999987999 %
4	4GIOV	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	80 937 350	68 796 632	12 140 718	34 687 437	34 687 437		115 624 787	69,9999992216 %
4	4INCL	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	111 068 920	94 408 420	16 660 500	47 600 967	47 600 967		158 669 887	69,9999994328 %
4	4ISTR	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	90 614 641	77 022 316	13 592 325	38 834 848	38 834 848		129 449 489	69,9999989957 %
4	4OCC	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	157 255 998	133 667 371	23 588 627	67 395 423	67 395 423		224 651 421	70,0000014689 %
5	5	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	136 099 740	115 684 589	20 415 151	58 328 470	58 328 470		194 428 210	69,9999963997 %
TA36(4)	6	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	61 703 253	52 447 678	9 255 575	26 444 252	26 444 252		88 147 505	69,9999994328 %



Numero dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
TA36(4)	7	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	18 328 204	15 578 947	2 749 257	7 854 945	7 854 945		26 183 149	69,9999988542 %
			Totale FESR	Meno sviluppate	1 762 950 091	1 498 505 038	264 445 053	755 550 039	755 550 039		2 518 500 130	70,0000000000 %
			Totale FSE+	Meno sviluppate	458 205 113	389 473 686	68 731 427	196 373 620	196 373 620		654 578 733	69,9999999847 %
			Totale generale		2 221 155 204	1 887 978 724	333 176 480	951 923 659	951 923 659		3 173 078 863	69,9999999968 %

**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118****(Artt. 36 e 49 – Allegato 4/1 par. 4.2 e 7)**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).**

**Art. 36** *Principi generali in materia di finanza regionale* <sup>(93)</sup>

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

4. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto.

(93) Articolo modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#), e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**Art. 49 Fondi speciali** [\(109\)](#)

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.
5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

---

[\(109\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa*), *D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**Allegato n. 4/1****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali**

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'*art. 147-ter del TUEL*;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- h) le variazioni di bilancio;
- i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

## **7. La legge di stabilità regionale**

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;

d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione oltre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.

**Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Art. 39)****Statuto della Regione Calabria****Articolo 39  
(Iniziativa legislativa)**

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

**Regolamento interno del Consiglio regionale (Artt. 34 e 108)****Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005****Articolo 34  
(Commissione speciale di vigilanza)**

1. È istituita la Commissione speciale di vigilanza composta nel rispetto del criterio delle proporzionalità recato nel precedente articolo 29, comma 1, e sulla base delle designazioni dei Gruppi.
2. Alla Commissione si applicano integralmente le disposizioni relative alle Commissioni permanenti, salvo quanto disposto nel successivo comma 3.
3. La Commissione:
  - a. svolge specifiche attività di studio, di istruzione, di controllo e vigilanza sugli atti di programmazione economico-sociale della Regione e degli enti ed aziende dalla stessa dipendenti, riferendo al Consiglio con apposite relazioni semestrali;
  - b. esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;
  - c. verifica l'efficacia della legislazione regionale in relazione agli obiettivi posti dalla programmazione regionale, suggerendo possibili modifiche e particolari iniziative legislative finalizzate ad una migliore efficacia delle norme regionali;
  - d. ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale;
  - e. può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. A tal fine, le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame alla Commissione che riferisce in merito alle Commissioni permanenti competenti per materia.

**Articolo 108  
(Assegnazione)**

1. Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.

**L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 [\(1\)](#) (Art. 4)**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo [3, comma 4](#), della [legge regionale n. 8/2002](#).**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2011, n. 23, S.S. 29 dicembre 2011, n. 6.

**Art. 4** *Copertura finanziaria dei provvedimenti della Giunta regionale.*

1. I provvedimenti della Giunta regionale che comportano assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione devono contenere esplicita dichiarazione, resa dal Dirigente generale e dal dirigente del settore competenti per materia, in ordine alla copertura finanziaria e ai capitoli della spesa interessati, i cui stanziamenti costituiscono limite all'assunzione dei relativi impegni.
2. Le strutture dirigenziali della segreteria della Giunta regionale verificano la sussistenza formale degli adempimenti di cui al precedente comma.
3. I Dirigenti generali e di settore rispondono dei danni erariali subiti dalla Regione, conseguenti ai provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
4. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, dei fatti o dei comportamenti di cui al comma 3 sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.



## **Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 [\(1\)](#) (Art. 10)**

### **Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 24 febbraio 2023, n. 49.

#### **Art. 10** *Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita* [\(2\)](#).

1. La Regione Calabria, nel rispetto di quanto dispone il [d.lgs. n. 42/2004](#) favorisce la riqualificazione, la manutenzione e l'ammodernamento degli impianti di risalita di Camigliatello silano e Lorica, rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali, adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture a essi connesse, in coerenza con le previsioni di pianificazione di area vasta e di quanto stabilito, in merito alla qualità paesaggistica dei territori boschivi, agli articoli 10 e 25 delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico [\(3\)](#).

2. L'esercizio degli impianti deve svolgersi in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico con impianti di risalita e in coerenza con la vigente normativa in materia di sicurezza e pratica degli sport della neve.

3. La gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari e accessorie agli impianti, è assicurata dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo di personale in possesso delle abilitazioni valide per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti di risalita in servizio o esercizio pubblico e dei tappeti mobili in esercizio pubblico.

4. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 è assicurata la funzione di gestore dell'area sciabile che svolge, di norma, la funzione di gestore delle piste alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati. L'area sciabile può essere, altresì, impiegata nel periodo estivo anche per favorire attività escursionistiche di comprensione del paesaggio e per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative [\(4\)](#).

5. Nella gestione deve essere assicurato un apposito servizio di soccorso che può essere svolto dal personale dipendente in servizio presso le piste o presso gli impianti, da enti e associazioni già operanti nel settore dotati di professionalità specifica, da personale specializzato delle forze armate, dei corpi di polizia [\(5\)](#).

6. Nella gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1 deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari e

accessorie agli impianti, delle aree di transito e di sosta per i veicoli dei fruitori degli impianti di risalita e delle aree sciabili.

7. Questi interventi possono essere finanziati nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

---

[\(2\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 13, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 26 maggio 2023, n. 24](#), a decorrere dal 27 maggio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 21, comma 1](#), della medesima legge).

[\(3\)](#) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lettera a\)](#), [punti 1\)-4\)](#), [L.R. 25 ottobre 2023, n. 47](#), a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 20, comma 1](#), della medesima legge)

[\(4\)](#) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lettera b\)](#), [punti 1\) e 2\)](#), [L.R. 25 ottobre 2023, n. 47](#), a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 20, comma 1](#), della medesima legge).

[\(5\)](#) Comma così modificato dall' [art. 7, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 25 ottobre 2023, n. 47](#), a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 20, comma 1](#), della medesima legge).

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

**Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.** (Delibera n. 78/2021).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea, nonché l'Allegato II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund* - JTF);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione ter-

ritoriale europea» (*Interreg*) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 e dell'11 dicembre 2021 in merito al Piano europeo per la ripresa (*Next Generation EU* - NGEU) e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

Vista la Comunicazione 2019/640 della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «*Green deal europeo*» (COM (2019) 640 *final* dell'11 dicembre 2019) e la Comunicazione della Commissione europea riguardante il Piano di investimenti per un'Europa sostenibile e il *Green deal europeo* (COM(2020) 21 *final* del 14 gennaio 2020);

Visto il Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 e la Comunicazione della Commissione europea del 4 marzo 2021 recante il relativo piano di azione (COM/2021/102 *final*);


Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), adottato in via definitiva dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel dicembre 2019;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 9 luglio 2019, sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia 2019 (2019/C 301/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2019» (SWD (2019) 1011 *final* del 27 febbraio 2019), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia»;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 luglio 2020, sul Programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia (2020/C 282/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2020» (SWD (2020) 511 *final* del 26 febbraio 2020), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti del Fondo per una transizione giusta 2021-2027 per l'Italia»;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 18 giugno 2021 che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2021 dell'Italia (2021/C 304/12);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE (oggi CIPESS) in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato, salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia nazionali, nonché gli articoli 5 e seguenti che istituiscono il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di seguito Fondo di rotazione) e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;



Visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 10, da ultimo modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che attribuisce, tra l'altro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adottare gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale il Ministro per il sud e la coesione territoriale viene delegato ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui all'art. 7, comma 26, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 in cui si prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro per il sud e la coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'Accordo di partenariato, conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato, è stato definito all'esito del percorso di dialogo con il partenariato istituzionale, economico-sociale e con gli organismi delle società civile avviato nel marzo 2019 con la presentazione del documento «La programmazione della politica di coesione 2021 - 2027 - Documento preparatorio per il confronto partenariale», che ha tenuto conto degli indirizzi definiti dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo (Allegato D alle citate relazioni Paese 2019 e 2020);

Considerato che il detto Accordo individua un approccio integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego efficace ed efficiente dei fondi FESR, FSE *Plus*, JTF e FEAMPA, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese sopra richiamate, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

Tenuto conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

Visto la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 5003 *final* del 5 luglio 2021 che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione complessiva e annuale per Stato membro delle risorse globali per il FESR e FSE *Plus* nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (CTE), nonché l'articolazione delle risorse IOC per categoria di regioni, secondo la classificazione prevista all'art. 108 del citato regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto l'Allegato V al regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) in cui sono indicate le risorse globali del FEAMPA per Stato membro per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;

Considerato l'esito favorevole delle interlocuzioni intercorse con le regioni e province autonome sul riparto, all'interno di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e più sviluppate), per ciascun territorio regionale (NUTS2) delle risorse complessive UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui fondi FESR e FSE *Plus*, con la conseguente determinazione delle risorse complessive da allocare, rispettivamente, a favore dei (Programmi regionali (PR) e dei Programmi nazionali (PN);

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1:

comma 51, che stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027»;

comma 52, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi»;

comma 53, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo





di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è *partner* ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987»;

comma 54, che stabilisce tra l'altro che «Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. ...»;

comma 55, che stabilisce che «Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi»;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2021 ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», art. 8, comma 6, sulla proposta di Accordo di partenariato;

Visto il testo della proposta di Accordo di partenariato, acquisito agli atti della odierna seduta;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

### 1. Proposta di Accordo di partenariato per l'Italia 2021-2027

È approvata la proposta di Accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) nel testo acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato, concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE *Plus*, JTF e FEAMP per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale è autorizzato a trasmettere alla Commissione europea il detto documento con eventuali necessarie integrazioni tecniche per l'avvio e la conduzione del negoziato formale.

L'Accordo di partenariato, dopo la conclusione del negoziato formale e l'approvazione con decisione da parte della Commissione europea, sarà portato all'attenzione di questo Comitato per la relativa presa d'atto.

I contenuti salienti della proposta di Accordo di partenariato all'odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti.

L'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi di cui al paragrafo 1 per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli obiettivi strategici (ovvero Obiettivi di *policy* - OP) selezionati e l'Obiettivo specifico (OS) JTF, come previsti dal citato regolamento di disposizioni comuni e di seguito riportati, nonché i fondi e i programmi che perseguiranno tali obiettivi:

OP1: un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle Tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC);

OP2: un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;


OP3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

OP4: un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

OP5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali;

OS JTF: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Per i sopra citati obiettivi e in relazione ai fondi oggetto dell'Accordo di partenariato, la proposta in esame illustra sinteticamente le scelte strategiche e i principali risultati attesi in relazione a obiettivi specifici e tipologie di territori, il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i Fondi, il coordinamento tra programmi nazionali e regionali e con i programmi dell'Obiettivo CTE, le complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il PNRR. Nella proposta di Accordo sono delineate, altresì, le scelte strategiche per il raffor-



zamento della capacità amministrativa per una efficace attuazione dei Fondi unitamente alle modalità di utilizzo dell'assistenza tecnica, nonché le sfide da affrontare per i territori caratterizzati da forte spopolamento attraverso la strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per i territori distanti dai centri urbani di offerta di servizi. E, inoltre, riportata una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui all'art. 15 del RDC e il contributo finanziario preliminare del FESR all'azione per il clima.

Sul piano finanziario, la proposta di Accordo di partenariato indica, per le risorse UE assegnate all'Italia a valere sui fondi FESR, FSE *Plus* e FEAMPA la ripartizione finanziaria preliminare, articolata per Obiettivo di Policy e per l'assistenza tecnica, a livello nazionale e per categoria di regione ove pertinente, tenuto conto delle norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica. L'Accordo indica, inoltre, la dotazione finanziaria preliminare per l'obiettivo specifico JTF, ripartita tra risorse QFP 2021-2027 e NGEU. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia a valere sui Fondi FESR, FSE *Plus* e JTF è pari a 42.179 milioni di euro per il periodo 2021-2027. L'importo delle risorse UE assegnate all'Italia per il FEAMPA è pari a 518 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Le dotazioni finanziarie di risorse UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui Fondi FESR e FSE *Plus*, a favore di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e più sviluppate), di ciascun territorio regionale (NUTS2), nonché il riparto delle medesime risorse tra programmi nazionali e programmi regionali sono indicate nella tabella 1 in allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

L'Accordo di partenariato individua i Programmi nazionali e regionali dell'Obiettivo «Investimenti per la crescita e l'occupazione», incluso il programma nazionale JTF, nonché il programma FEAMPA, con le rispettive dotazioni preliminari di risorse di contributo UE, articolate per Fondo e, ove pertinente, per categoria di regioni, e il corrispondente contributo di parte nazionale.

Con riferimento all'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (*Interreg*), l'Accordo riporta, come da previsione regolamentare, esclusivamente l'elenco dei programmi previsti. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia per l'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è pari a 947,7 milioni di euro.

## 2. Criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell'Accordo di partenariato.

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, il cofinanziamento pubblico di parte nazionale dei programmi dell'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita (IOC)» (FESR, FSE *Plus* e JTF), dell'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea (CTE)», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III) e del programma nazionale FEAMPA è assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui al citato art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei limiti della dotazione del Fondo stesso, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali (Programmi nazionali) dell'obiettivo IOC, per il programma nazionale FEAMPA e per i programmi CTE, il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale; per i programmi a titolarità di regioni e province autonome (Programmi regionali) dell'obiettivo IOC, il Fondo di rotazione contribuisce per il 70 per cento del cofinanziamento pubblico di parte nazionale.

All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2000).

Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 105 del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, nonché delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso regolamento, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

### 2.1 Programmazione FESR e FSE Plus dell'Obiettivo IOC

La disponibilità di risorse per il cofinanziamento nazionale pubblico alla programmazione dei Fondi strutturali 2021-2027, comprensivo di eventuali interventi complementari ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n.178 del 2020, è stabilita, per distinte aree territoriali e nel rispetto delle previsioni regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare da parte dello Stato membro (RDC, art. 112), nella misura massima come di seguito indicato:

regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 40 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale), ad eccezione del Programma nazionale innovazione, ricerca competitività per la transizione e digitalizzazione per il quale la misura massima è stabilita nel 36,6 per cento, tenuto conto delle differenziazioni interne tra assi prioritari, e del Programma nazionale capacità coesione, per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, per cui la misura massima è stabilita nel 70 per cento. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) per la Regione Puglia e al 44,52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più





cofinanziamento nazionale) per le altre regioni meno sviluppate. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi;

regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo Programma nazionale capacità coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di Disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'85,1 per cento con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi;

regioni più sviluppate (territori dell'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo programma nazionale Capacità coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'82,3 per cento, con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi.

## 2.2 Programmazione Just transition fund (JTF)

Per il programma nazionale JTF, che verrà realizzato attraverso corrispondenti Piani territoriali per la giusta transizione nei territori dell'area del Sulcis Iglesiente (Regione Sardegna) e dell'area di Taranto (Regione Puglia), rientranti nelle regioni meno sviluppate, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

## 2.3 Programmi della cooperazione territoriale europea

Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III), il cofinanziamento nazionale è stabilito, nel complesso, nella misura massima del 24 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale pubblico), che rappresenta il contributo italiano ai programmi da riportare nell'accordo sui contenuti di ciascun programma e sul relativo impegno al cofinanziamento di cui all'art. 16(5) del citato regolamento *Interreg*. 2021/1059. La copertura finanziaria del cofinanziamento nazionale è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le Autorità di *audit*, in base all'art. 48 citato regolamento *Interreg*. 2021/1059.

## 2.4 Programmazione FEAMPA

Per il Programma operativo nazionale FEAMPA, il cofinanziamento nazionale pubblico, per gli obiettivi specifici delle priorità tese a: promuovere la pesca sostenibile ed il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, ad eccezione dell'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *d*) del citato regolamento UE n. 1139/2021; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; rafforzare la *governance* internazionale degli oceani e consentire mari ed oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile, nonché per gli interventi di Assistenza tecnica di cui all'art. 5 del citato regolamento UE n. 1139/2021 è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa totale pubblica (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione per gli interventi gestiti dallo Stato, mentre per quelli a gestione regionale il 70 per cento è posto a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma.

Per l'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *d*), del citato regolamento UE n. 1139/2021, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 30 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale obiettivo specifico è a carico del bilancio dell'Amministrazione titolare del Programma.



### 3. Interventi e Programmi complementari

Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183, del 1987, art. 5, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi fissati dalla presente delibera e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027, nei termini successivamente indicati.

Le risorse del citato Fondo di rotazione rese disponibili a seguito dell'adozione, con decisione della Commissione europea, di programmi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore alla misura massima stabilita dalla presente delibera concorrono al finanziamento di interventi complementari destinati ai medesimi territori. Per programmi complementari a titolarità delle regioni tali risorse concorrono, per la quota di finanziamento già a carico del citato Fondo, nei limiti della differenza tra la misura massima di cofinanziamento nazionale stabilita dalla presente delibera, e, rispettivamente, il 32 per cento di cofinanziamento nazionale per la Regione Puglia, il 30 per cento di cofinanziamento nazionale per le altre regioni della categoria meno sviluppate e il 45 per cento per le regioni della categoria in transizione. Al fine di massimizzare le risorse destinabili ai programmi complementari di cui al presente comma, le regioni interessate possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

I programmi complementari di cui al precedente periodo concorrono al perseguimento delle finalità strategiche dei fondi strutturali della programmazione 2021-2027 consentendo sia l'attuazione di interventi addizionali e omogenei a quelli già previsti dai programmi cofinanziati (anche quale necessario *overbooking*), sia interventi non omogenei ma funzionali alle finalità dei programmi cofinanziati, sia interventi ulteriori comunque finalizzati a obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, e sono adottati con delibera di questo Comitato su iniziativa delle regioni interessate, previa istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Autorità politica per il sud e la coesione territoriale.

Con successiva delibera di questo Comitato, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, sono definiti, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Autorità politica per il sud e la coesione territoriale in base a istruttoria tecnica del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contenuti, le finalità, gli interventi ammissibili, i criteri attuativi e i requisiti di condivisione e sorveglianza partenariale (attraverso un Comitato di sorveglianza) idonei ad assicurare una efficace programmazione e attuazione dei programmi e interventi complementari.

Appositi programmi complementari a titolarità di amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi contabili e di gestione e controllo dei programmi 2021/2027, nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della *governance* di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Ulteriori interventi complementari, nei limiti complessivi della disponibilità del Fondo di rotazione, potranno essere definiti nel rispetto della originaria destinazione territoriale delle risorse.

L'esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi e gli interventi complementari includono la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027.

### 4. Riepilogo delle dotazioni finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva massima del cofinanziamento nazionale, comprensiva di eventuali interventi e programmi complementari, con la relativa ripartizione per tipologia di programmi e per aree territoriali, è indicata nella tabella 2 in nell'allegato 1 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a favore dei programmi europei 2021-2027, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987 e dei bilanci delle regioni e delle province autonome, sarà stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla presente delibera, in occasione dell'adozione dei singoli programmi nazionali e regionali.

### 5. Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo dei programmi 2021-2027

Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto regolamento. Nell'allegato 2 della presente delibera, che ne costituisce parte integrante, sono presentate le rilevanti indicazioni per ciascun programma e l'organizzazione complessiva a livello nazionale per l'adeguato e efficace assolvimento delle funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi e alle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 55, della citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 631





**TABELLA 1**

Obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" (IOC) 2021-2027 a valere sui Fondi FESR e FSE Plus - Contributo UE, milioni di euro (prezzi correnti)

Regione (NUTS2) e categorie di regioni	Contributo UE complessivo - riparto per NUTS2	Contributo UE - Programmi nazionali	Contributo UE - Programmi regionali
Molise	454,4	172,68	281,7
Campania	7.872,9	2.991,70	4.881,2
Puglia	6.117,0	2.324,46	3.792,5
Basilicata	1.109,9	421,76	688,1
Calabria	3.582,5	1.361,35	2.221,2
Sicilia	8.326,1	3.163,92	5.162,2
Sardegna	2.625,1	997,52	1.627,5
<b>Regioni meno sviluppate</b>	<b>30.087,9</b>	<b>11.433,4</b>	<b>18.654,5</b>
Umbria	413,9	88,58	325,3
Marche	560,9	120,04	440,9
Abruzzo	553,5	118,45	435,1
<b>Regioni in transizione</b>	<b>1.528,4</b>	<b>327,1</b>	<b>1.201,3</b>
Piemonte	1.418,6	293,66	1.125,0
Valle d'Aosta	87,8	18,17	69,6
Lombardia	1.769,2	366,22	1.402,9
P. A. Bolzano	200,0	41,41	158,6
P. A. Trento	171,8	35,57	136,3
Veneto	1.040,4	215,36	825,0
Friuli Venezia Giulia	372,6	77,12	295,5
Liguria	548,6	113,55	435,0
Emilia-Romagna	1.033,3	213,88	819,4
Toscana	1.166,4	241,45	925,0
Lazio	1.725,0	357,08	1.367,9
<b>Regioni più sviluppate</b>	<b>9.533,7</b>	<b>1.973,5</b>	<b>7.560,2</b>
<b>VALORI TOTALI</b>	<b>41.149,9</b>	<b>13.733,9</b>	<b>27.416,0</b>



**TABELLA 2**

Risorse per cofinanziamento nazionale inclusivo di eventuali interventi e programmi complementari ai Programmi IOC, JTF, CTE, FEAMPA 2021-2027, milioni di euro

	Risorse totali per cofinanziamento e interventi complementari (*) (**)	<i>di cui</i> Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 (*)
<u>Programmi nazionali IOC FESR e FSE Plus</u>		
<b>Regioni meno sviluppate</b>	7.469,3	7.469,3
<b>Regioni in transizione</b>	501,6	501,6
<b>Regioni più sviluppate</b>	3.007,3	3.007,3
<u>Programmi regionali IOC FESR e FSE Plus</u>		
<b>Regioni meno sviluppate</b>	15.718,5	11.003,0
<b>Regioni in transizione</b>	1.802,0	1.261,4
<b>Regioni più sviluppate</b>	11.340,3	7.938,2
Programma JTF	181,7	181,7
Programmi CTE	299,3	299,3
Programma FEAMPA	469,1	469,1
Programma complementare MEF-RGS	358,0	358,0
<b>Totale</b>	<b>41.147,0</b>	<b>32.488,8</b>

(\*) Valori massimi. I valori effettivi delle risorse nazionali finalizzate al cofinanziamento dei programmi europei 2021-2027, fermi restando i valori massimi rappresentati nella tavola, saranno stabiliti in sede di decisioni comunitarie di adozione o modifica dei singoli programmi; l'eventuale eccedenza tra i valori massimi e quelli risultanti dalle decisioni comunitarie è destinata a programmi o interventi complementari nel rispetto dell'allocazione territoriale delle risorse e secondo le modalità stabilite in sede di disciplina di programmi o interventi complementari; la dimensione e articolazione degli eventuali programmi e interventi complementari sarà definita con successive deliberazioni del CIPESS.

(\*\*) Valori comprensivi del cofinanziamento nazionale a carico di Regioni e Province autonome nel caso dei Programmi regionali.

ALLEGATO 2

INDICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE  
E CONTROLLO  
(Si.ge.co) 2021-2027

1. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo (FEAMP, FESR, FSE+, AMIF, BMVI, ISF)

Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo Plus), AMIF (Fondo asilo e migrazione), BMVI (Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) e ISF (Fondo per la sicurezza interna) a valere sulla programmazione 2021 - 2027, è disciplinato dagli articoli da 69 a 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 concernente disposizioni comuni,<sup>(1)</sup> al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

I principi fondamentali di riferimento di tale sistema sono:

organizzazione, procedure e strumenti delle Autorità dei programmi ispirati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalità e la regolarità nell'attuazione degli interventi;

(1) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale Plus, al Fondo di coesione, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 231 del 30 giugno 2021),



separazione delle funzioni tra le Autorità dei programmi e all'interno di queste.

Al fine di un più efficace utilizzo dei fondi sono previsti:

il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante l'istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorità responsabili dei programmi;

l'istituzione dell'organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di gestione per l'attuazione dei programmi presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

il rafforzamento dell'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il MEF-RGS- IGRUE, per assicurare l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all'*audit* delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione *in itinere* dell'efficacia delle attività di *audit* e dell'adeguatezza dell'organizzazione e delle risorse delle singole Autorità.

Le Autorità dei programmi saranno l'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit*. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma, uno o più organismi intermedi dell'Autorità di gestione, di cui all'art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l'organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare:

per i programmi a titolarità di regioni o province autonome - programmi regionali, viene istituita un'Autorità di *audit* per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, avuto riguardo alla collocazione dell'Autorità di *audit* nell'organigramma dell'Amministrazione di riferimento;

per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali - programmi nazionali, l'autorità di *audit* viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, tale che l'Autorità di *audit* non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l'Autorità di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l'Autorità di *audit* non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l'Autorità di gestione.

Le Autorità dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione, istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

Le politiche di coesione sono promosse e nel loro complesso coordinate dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

Al Ministro per il sud e la coesione territoriale è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno (art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019).

## 2. Sistemi di gestione e controllo

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 prevede, accanto alla disciplina del Sistema di gestione e controllo *standard* (articoli da 72 a 82) anche l'affidamento su sistemi di gestione nazionali in caso di applicazione di modalità proporzionate migliorate (articoli da 83 a 85).

*Sistema di gestione e controllo standard*

## 3. Autorità di gestione

L'Autorità di gestione ha la primaria responsabilità della corretta esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure ne-

cessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

L'Autorità di gestione svolge le funzioni di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 2021/1060. A tal fine, le amministrazioni titolari dei programmi si impegnano ad assicurare la disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi.

L'Autorità di gestione può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

Nelle ipotesi in cui dalle verifiche effettuate dall'Autorità di *audit*, ovvero dagli altri organismi di controllo previsti dalla normativa pertinente, dovesse riscontarsi la mancata disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi, con conseguente rischio di non corretto adempimento dei compiti previsti dalla normativa europea 2021-2027, il Ministero o l'Amministrazione capofila del Fondo, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE, definisce un apposito piano di rafforzamento tecnico-amministrativo rivolto a superare le criticità.

Sull'effettiva attuazione di tale piano di rafforzamento amministrativo vigila l'Autorità di *audit*, riferendone anche nel rapporto annuale di controllo.

L'Autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi, delegando agli stessi proprie funzioni, che sono comunque svolte sotto la responsabilità della stessa Autorità di gestione (art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060). Gli accordi di delega tra l'Autorità di gestione e ciascun organismo intermedio sono formalizzati per iscritto ed individuano le funzioni delegate e le modalità del loro svolgimento. Tra le funzioni dell'Autorità di gestione rientra anche quella di supervisionare gli organismi intermedi (art. 72.1 d) del regolamento (UE) n. 2021/1060). L'Autorità di gestione stabilirà le modalità di controllo ritenute più appropriate per verificare che l'organismo intermedio svolga correttamente le funzioni delegate tramite le procedure e gli strumenti concordati nell'accordo di delega.

Relativamente alla struttura organizzativa, alle procedure e strumenti e al sistema informativo degli organismi intermedi, si fa rinvio, per quanto applicabile, a quanto previsto per l'Autorità di gestione.

L'Autorità di *audit* deve essere informata della sottoscrizione di accordi di delega tra Autorità di gestione e organismo intermedio, in modo da poter pianificare gli *audit* di sistema su tali organismi nella strategia di *audit*. Inoltre, l'Autorità di *audit*, nel corso dell'*audit* di sistema presso l'Autorità di gestione, valuterà l'adeguatezza delle modalità di supervisione stabilite e l'effettiva esecuzione di tale supervisione.

### 3.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti

L'Autorità di gestione è collocata in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale dall'Autorità di *audit*.

L'Autorità di gestione ha una professionalità adatta alla funzione e al ruolo da svolgere in base alla regolamentazione europea, nonché una qualifica dirigenziale adeguata rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento.

Per supportare la propria struttura e l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, l'Autorità di gestione può utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica previste dal Programma o altre risorse europee o nazionali.

L'Autorità di gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate. Tali procedure sono adeguatamente formalizzate e rese note anche all'Autorità di *audit*, agli eventuali organismi intermedi del programma e ai beneficiari.


L'Autorità di gestione seleziona le operazioni da finanziare, gestisce il Programma e fornisce supporto alle attività del Comitato di sorveglianza, secondo quanto previsto dagli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 2021/1060).

L'Autorità di gestione si avvale di un idoneo strumento informativo per registrare, conservare e trasmettere i dati relativi a ciascuna operazione necessari alla sorveglianza, gestione, verifica, monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dall'art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare, l'Autorità di gestione:

utilizza un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento qualora l'Autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma;

utilizza adeguate procedure di archiviazione dei documenti riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilità dell'*iter* delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti;



utilizza lo scambio di dati in formato elettronico nei rapporti con i beneficiari, assicurando una informativa completa sulle opportunità offerte dai fondi e sulle relative procedure di gestione e controllo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69, punto 8, paragrafo 3;

assicura un sistema elettronico per lo scambio di dati anche tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo, oltre che con i beneficiari;

attiva un efficace sistema di controllo di gestione (I livello), per assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l'ammissibilità delle relative spese, attraverso verifiche di gestione a campione, amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni, basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati *ex ante* e per iscritto (Reg. 2021/1060, art. 74.2);

prevede misure specifiche di prevenzione delle irregolarità, nonché procedure per il recupero delle risorse indebitamente versate ai beneficiari, d'intesa con il soggetto che svolge la funzione contabile (se diverso dall'Autorità di gestione);

garantisce *standard* di trasparenza finalizzati a massimizzare la visibilità degli interventi comunitari tramite la pubblicazione, tra l'altro, dei bandi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Inoltre, l'Autorità di gestione:

utilizza, per la propria attività metodologie, strumenti e procedure *standard* (codificate in apposita manualistica);

attiva procedure di *quality review* rispetto alle attività espletate dagli organismi intermedi.

L'Autorità di gestione, l'Autorità di *audit* e l'organismo cui è affidata la funzione contabile (se diverso dall'Autorità di gestione), definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorità.

#### 4. Autorità di *audit*

L'Autorità di *audit* è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dagli organismi soggetti all'*audit* ed esercita le funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per quanto riguarda l'istituzione dell'Autorità di *audit* a livello regionale o nazionale, si rimanda a quanto precedentemente indicato nel punto 1.

In ogni caso, l'Autorità di *audit* deve soddisfare i seguenti requisiti:

indipendenza organizzativa e funzionale<sup>(2)</sup>, e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di gestione ed all'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito al di fuori dell'Autorità di gestione, dei programmi di riferimento;

adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa europea e nazionale applicabile;

utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con *standard* qualitativi e quantitativi predefiniti, basati sui principi di *audit* internazionalmente riconosciuti.

Tali requisiti saranno valutati dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al successivo capitolo 6 nell'ambito della valutazione *in itinere*.

##### 4.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti

Nel caso in cui l'Autorità di *audit* sia individuata dall'Amministrazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione stessa, essa è collocata in una posizione tale da assicurare un diretto riporto ai vertici di riferimento dell'Amministrazione oltre che la netta separazione delle sue funzioni dalle altre Autorità del programma.

Inoltre, l'Autorità di *audit* deve avere professionalità ed esperienza adeguate rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed una qualifica funzionale che, in base al sistema di gestione e controllo adottato nel contesto dell'organizzazione dell'Amministrazione, garantisca l'indipendenza della stessa Autorità di *audit*.

(2) L'indipendenza organizzativa fa riferimento alla collocazione nell'organigramma dell'Amministrazione, mentre l'indipendenza funzionale riguarda lo svolgimento delle proprie attività, secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di sorta da parte di altri soggetti

La struttura dell'Autorità di *audit* deve avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all'Autorità di *audit* devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi.

L'Autorità di *audit* può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

L'Autorità di *audit* predispone, e rende disponibile per le verifiche esterne, un funzionigramma che illustri con chiarezza l'assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli *auditor* esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti.

Ai fini delle ulteriori condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria delle Autorità di *audit*, si prevede l'attivazione da parte del MEF-RGS di azioni specifiche all'interno di un Programma nazionale 2021-2027 o di un programma complementare finanziato da risorse nazionali e, nelle more della relativa adozione, del programma complementare MEF-RGS-IGIT vigente per il periodo 2014-2020. Nello specifico, come nel periodo di programmazione 2014-2020, si attivano le seguenti linee di intervento:

apposita linea finanziaria di assistenza tecnica in favore delle Autorità di *audit*, attuata dal MEF-RGS, attraverso cui si finanziano tutte le azioni di rafforzamento organizzativo, strutturale, metodologico e strumentale delle Autorità di *audit* (acquisizione di consulenza specialistica esterna, stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti esterni, acquisizione di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche, rimborso di spese varie connesse con l'espletamento della funzione di *audit*, costo del personale interno, trattamenti accessori);

continuo aggiornamento professionale degli *auditor*, attraverso corsi di formazione, *workshop*, seminari direttamente attivati per la singola Autorità o promossi dal MEF-RGS-IGRUE.

L'Autorità di *audit* si avvale di strumenti e procedure idonei per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e rispondenti ai requisiti di adeguata pianificazione delle attività, utilizzo di adeguata strumentazione di supporto e tracciabilità delle relative attività.

Pertanto, le Autorità di *audit* utilizzano e rendono disponibili per tutti gli *auditor* le linee guida, la manualistica e gli altri strumenti operativi necessari all'efficace operatività della funzione di *audit*, sviluppati anche tenendo conto del supporto metodologico fornito dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al capitolo 6.

In particolare, l'Autorità di *audit* assicura:

la predisposizione della strategia di *audit*, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall'art. 77 del medesimo regolamento;

l'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di *audit*, sia relativamente alle attività degli *auditors* interni che di quelli esterni di cui l'Autorità di *audit* si avvale (*quality review*);

la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di *audit*, da rendere note alle altre Autorità del programma;

l'individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei *follow-up* sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060;

la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell'ambito dell'*audit* unico di cui all'art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli *audit* e di minimizzare i costi degli *audit* e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli *audit* di sistema definitivi (art. 77.5);

L'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit* definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l'attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorità.

L'Autorità di *audit* partecipa alle attività di condivisione e confronto promosse dall'Organismo nazionale di coordinamento ai fini dell'approfondimento delle problematiche di comune interesse riguardanti l'esercizio della funzione di *audit*.





## 5. Funzione contabile

La funzione contabile di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060 include le seguenti attività:

(a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione europea in conformità agli articoli 91 e 92;

(b) redigere i conti in conformità all'art. 98 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema informativo;

(c) convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili.

La funzione contabile, che a norma dell'art. 76.2, non contempla verifiche presso i beneficiari, può essere svolta dall'Autorità di gestione, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le Autorità del programma e all'interno di queste di cui all'art. 71.4, oppure può essere attribuita, esercitando l'opzione di cui all'art. 72.2, ad un altro organismo, che, in tal caso, viene identificato quale Autorità contabile del programma.

Tale scelta è rimessa alle amministrazioni titolari dei programmi, e può riguardare anche più di un programma, con esclusione dei programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF, e dal BMVI, nei quali la funzione contabile sarà in ogni caso esercitata dall'Autorità di gestione (art. 72.3).

In ogni caso, la struttura che esercita la funzione contabile deve essere adeguata allo svolgimento dei propri compiti in termini di dotazione di risorse umane e strumentali, e può beneficiare dell'assistenza tecnica prevista per il programma, sulla base di apposite procedure condivise con l'Autorità di gestione.

*Affidamento sui sistemi di gestione nazionale*

Fatti salvi i principi generali di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/1060 che si applicano anche alle modalità proporzionate migliorate, laddove ricorrono le condizioni di cui all'art. 84 del regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di gestione può applicare le modalità proporzionate migliorate, di cui all'art. 83, in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione. In particolare, le modalità proporzionate migliorate possono essere adottate all'avvio del Programma, purché le condizioni di cui all'art. 84, paragrafo 1, siano soddisfatte.

## 6. Organismo nazionale di coordinamento delle autorità di gestione

Al fine di una più efficace e regolare attuazione dei fondi strutturali è previsto un organismo nazionale di coordinamento per l'attuazione fra le Autorità di gestione presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), mirante a migliorare l'uniformità e coerenza dell'attuazione e gestione degli interventi.

I principali ambiti nei quali sono previste le attività di coordinamento sono le seguenti:

1. il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza dell'attuazione degli interventi, in particolare promuovendo un maggior ricorso alle opzioni di semplificazione in materia di costi e specificamente l'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei Fondi strutturali e ridurre il rischio di errori;

2. azioni volte a rafforzare le competenze del personale responsabile dell'attuazione dei Fondi strutturali promuovendo, insieme alle Autorità di gestione dei programmi nazionali e regionali, azioni di formazione e di accompagnamento sull'utilizzo dei fondi strutturali, in particolare presso i principali beneficiari;

3. la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente sull'ammissibilità della spesa, per assicurare maggiore certezza al diritto applicabile nell'utilizzo dei Fondi strutturali, composto dai rappresentanti delle amministrazioni di coordinamento e capofila di fondo (DPCoe, ACT, ANPAL) e dal MEF-RGS-IGRUE per l'esame di temi di interesse generale. L'attività del Gruppo prevede un confronto con i servizi della Commissione;

4. la conferma dell'attività di coordinamento dei controlli di primo livello;

5. nell'ambito dell'attività di sostegno alla realizzazione dei programmi, si potranno condividere e promuovere posizioni comuni su aspetti regolamentari direttamente attinenti la gestione degli interventi cofinanziati, anche nel contesto di interlocuzioni con i servizi della Commissione europea concernenti questioni attuative;

6. la valorizzazione e condivisione di esperienze significative relative alla gestione ed attuazione dei Fondi riscontrate a livello nazionale, regionale e locale, individuando possibili soluzioni, metodologie e strumenti in grado di contribuire a migliorare la qualità e l'efficacia

della gestione e attuazione dei fondi, nonché la sostenibilità degli interventi finanziati, ove necessario, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE. Potranno essere previste anche iniziative di scambio di esperienze a livello comunitario su tematiche di particolare interesse o su aspetti rilevanti in materia di gestione e controllo, favorendo possibili sinergie tra Fondi strutturali e programmi a gestione diretta.

## 7. Organismo nazionale di coordinamento della autorità di audit

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea (MEF- RGS- IGRUE), in qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità preposte ai programmi, svolge il ruolo di organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit* secondo quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa europea in materia di *audit* dei programmi cofinanziati dai fondi 2021-2027 elencati nel capitolo 1.

Tale opzione ha lo scopo di assicurare uniformità di azione e di indirizzare le diverse Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni e di rendere più agevole lo scambio di informazioni tra le Autorità stesse e la Commissione, in continuità con l'attività già svolta nel periodo di programmazione 2014-2020. La Commissione europea ha infatti riconosciuto che l'Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di *audit* (MEF-RGS-IGRUE) «ha svolto un ruolo sempre più importante nella definizione delle metodologie, del campionamento e degli strumenti di *audit* per tutte le autorità di *audit*, e ha fornito il sostegno e l'interpretazione necessari in caso di domande, nell'esercizio delle sue funzioni di supervisione e controllo della qualità presso un numero di autorità di *audit* italiane» [Nota Ares (2020) 1009678 del 17 febbraio 2020].

In particolare, l'Organismo di coordinamento assicura le condizioni necessarie per l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit*, garantendone la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria, la dotazione di personale sufficiente e qualificato, un sistema informatico appropriato ovvero cooperante con il sistema informativo del programma al fine dello scambio di dati e documenti, e la tempestiva redazione della manualistica.

A tale riguardo, come già evidenziato, di norma, si è prevista l'attivazione di azioni specifiche per il finanziamento diretto dell'assistenza tecnica specialistica alle Autorità di *audit* e per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'efficace espletamento della funzione di *audit*, ivi compresa la messa in opera del sistema informatico di supporto e la manualistica di riferimento.

L'IGRUE espleta il ruolo di Organismo di coordinamento delle Autorità di *audit* 2021-2027 tramite i propri uffici di livello dirigenziale non generale X e XI.

L'IGRUE, quale Organismo di coordinamento delle Autorità di *audit* usufruisce di apposite risorse di assistenza tecnica nell'ambito del Programma nazionale/Programma complementare per l'acquisizione di consulenza specialistica e di strumentazioni necessarie per l'efficace espletamento del proprio ruolo.

Le norme del regolamento di disposizioni comuni (RDC) per il periodo di programmazione 2021 - 2017, con riferimento ai sistemi di gestione e controllo, sono ispirate alla semplificazione ed alla razionalizzazione delle attività. L'onere amministrativo degli *audit*, per gli *auditors* ed i beneficiari, sarà ridotto sulla base dei seguenti principi:

estensione del principio dell'*audit* unico;

riduzione dei controlli;

promozione dell'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi e un maggior ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori;


per i programmi con un basso tasso di errore, un approccio proporzionale migliorato, basato su un sistema nazionale che funzioni bene e una necessità minima di *audit* ai fini dell'affidabilità.

In tale contesto, l'Organismo nazionale di coordinamento (MEF-RGS-IGRUE) intende aderire alla prospettiva di semplificazione delineata dal nuovo RDC, attuando sistemi e procedure agili e snellite rispetto al passato, assicurando comunque la qualità nell'espletamento delle attività di *audit*.

Le attività di supervisione sull'efficace funzionamento delle Autorità di *audit* e le attività di coordinamento volte anche ad assicurare uniformità di azione sono le seguenti:

valutazione *in itinere* dell'efficacia delle attività di *audit*.

Al fine di verificare che, in concreto, le attività di *audit* siano efficacemente espletate, l'IGRUE pianifica ed effettua in corso d'anno, mediante l'utilizzo di una propria metodologia e strumentazione e av-



valendosi anche del personale dei presidi territoriali, missioni di *audit* sui requisiti chiave 11 e 13 di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 2021/1060. Gli *audit* dell'Organismo di coordinamento pervengono ad una valutazione finale all'esito del contraddittorio con l'Autorità di *audit* oggetto di valutazione.

Per quanto concerne il requisito chiave 11 (separazione delle funzioni e *audit* svolto secondo gli *standard* di *audit* internazionali) la verifica è effettuata annualmente su tutte le Autorità di *audit* e viene redatta una relazione unica complessiva inviata ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Il requisito chiave 13 (appropriati *audit* delle operazioni) è verificato presso alcune Autorità di *audit* secondo una pianificazione annuale previamente concordata con la Commissione europea; la verifica avviene partecipando agli *audit* delle operazioni, nel corso del loro svolgimento e le Autorità di *audit* incluse nella pianificazione saranno informate in tempo utile in modo che possano condividere con l'Organismo di coordinamento il calendario degli *audit* delle operazioni e l'elenco di quelle campionate. La verifica di IGRUE avverrà su un campione di operazioni tra quelle controllate dalle Autorità di *audit*. Su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorità di *audit* affiancata e la trasmette ad essa ed ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Gli altri requisiti chiave riguardanti l'Autorità di *audit* (12 - appropriati *audit* di sistema; 14 - appropriati *audit* dei conti; 15 - appropriate procedure per fornire un parere di *audit* affidabile e per preparare la relazione annuale di controllo), potranno essere verificati su richiesta dei servizi di *audit* della Commissione europea, concordando con la stessa la tempistica e le Autorità di *audit* interessate. Anche su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorità di *audit* analizzata e la trasmette ad essa ed ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Nel caso in cui, all'esito di una delle predette verifiche, un'Autorità di *audit* risultasse inefficace nelle proprie attività o comunque carente rispetto ai requisiti chiave considerati, l'IGRUE predisporrà un piano di azione per risolvere le criticità rilevate, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Autorità di *audit*. L'IGRUE svolgerà altresì un'attività di *follow-up* per verificare l'efficacia delle azioni correttive previste nell'ambito del piano di azione.

In virtù del principio dell'*audit* unico e della riduzione dei controlli, la Commissione europea, di norma non effettuerà *audit* presso le Autorità di *audit* già verificate dall'IGRUE, senza pregiudizio della possibilità per i servizi della Commissione di svolgere ulteriori *audit* nei casi in cui lo ritengano necessario;

predisposizione e diffusione di linee guida, manualistica ed altri strumenti di supporto metodologico necessari all'efficace operatività della funzione di *audit*. L'Organismo di coordinamento, ove necessario d'intesa con le amministrazioni nazionali di coordinamento per l'attuazione dei Fondi (ACT e ANPAL), garantisce il confronto con le Autorità di *audit* e con i servizi di *audit* della Commissione europea, al fine di assicurare l'aggiornamento continuo dei documenti e degli strumenti rispetto alle innovazioni normative e interpretative sopravvenute;

attivazione di gruppi di lavoro tematici, composti da IGRUE e da rappresentanti delle Autorità di *audit* (AdA) esperti su oggetti di particolare rilevanza, i cui esiti potranno poi essere discussi congiuntamente con la Commissione anche durante gli incontri annuali, nell'ambito dei *technical meeting*, o in riunioni bilaterali dedicate;

attivazione di corsi di formazione specifici per gli *auditor*, anche attraverso il coinvolgimento di organismi di formazione specializzati, finalizzati al miglioramento delle competenze ed all'aggiornamento professionale del personale delle Autorità di *audit*;

organizzazione di seminari, convegni e *workshop* per la circolazione delle informazioni e la diffusione di sistemi e *best practices*.

I due organismi nazionali di coordinamento, delle Autorità di gestione e delle Autorità di *audit*, ove necessario organizzano incontri congiunti per l'esame di tematiche e questioni trasversali.

## 8. Sistemi informativi

Le regole dell'*E-cohesion* e dello scambio elettronico di dati per il periodo di programmazione 2021-2027 sono in sostanziale continuità con quelle del periodo 2014-2020, ma con alcune importanti novità. È sempre necessario assicurare un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le Autorità di gestione, nonché tra le diverse Autorità del sistema di gestione e controllo.

Il monitoraggio del progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la *performance* dei programmi, sarà effettuato con la trasmissione elettronica dei dati necessari alla Commissione con cadenza bimestrale, con conseguente aggiornamento della piattaforma di dati aperti (*Open data platform*) quasi in tempo reale [art. 42 del regolamento (UE)

n. 2021/1060] e con l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio i cui dati per progetto sono pubblicati sul portale unico nazionale *OpenCoesione*, come indicato al successivo punto 9.

Inoltre, per assicurare visibilità alle attività svolte ed ai risultati conseguiti, i dati dei beneficiari e delle operazioni saranno resi pubblici in formato elettronico su un sito *web* dedicato, gestito dall'Autorità di gestione. Ai fini della predisposizione degli elenchi di beneficiari e operazioni, le Autorità di gestione potranno usufruire di un servizio reso disponibile sul portale *OpenCoesione* per la ripubblicazione sui propri siti di tale elenco secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea. In generale, le Autorità dei programmi si impegnano ad assicurare, a norma dell'art. 69.9 del regolamento (UE) n. 2021/1060, che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati, e che le modalità per effettuare tali scambi siano conformi alle responsabilità poste a carico degli Stati membri dall'allegato XV del predetto regolamento.

In particolare, le Autorità di gestione si impegnano a «registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e *audit* e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti» [art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060].

La stessa Autorità di gestione, o l'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito, provvede inoltre a effettuare e conservare tutte le registrazioni contabili che costituiscono la base per la predisposizione dei conti in un sistema informativo.

Per quanto riguarda l'Autorità di *audit*, la stessa svolgerà nel corso del periodo di programmazione 2021-2027 almeno un *audit* tematico sul funzionamento e la sicurezza dei sistemi informativi, nonché sulla loro interoperabilità con il sistema di scambio elettronico dei dati della Commissione [Punto 3.2 d) dell'Allegato XXII al regolamento (UE) n. 2021/1060]. La verifica riguarderà anche gli adempimenti per le responsabilità descritte nell'allegato XV al regolamento (UE) n. 2021/1060, con particolare riguardo alla individuazione del personale preposto alla gestione delle utenze, alle misure adottate a tutela della riservatezza dei dati personali e la *policy* di sicurezza stabilita per l'accesso al Sistema per lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri e la Commissione- SFC2021.

Inoltre, l'Autorità di *audit* utilizzerà per le proprie attività in primo luogo le registrazioni sul sistema informativo dell'Autorità di gestione relative allo svolgimento ed ai risultati delle verifiche di gestione, e comunque non richiederà ai beneficiari documenti e dati ulteriori rispetto a quelli contenuti all'interno di tale sistema informativo, salvo il caso in cui, secondo il giudizio professionale, essi siano necessari per giungere a conclusioni di *audit* fondate su evidenze [art. 80.1 del regolamento (UE) n. 2021/1060].

A tal riguardo, quale elemento di novità per il periodo di programmazione 2021-2027, il MEF-RGS-IGIT, anche nell'ottica di accompagnare il processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione dei fondi strutturali ed in generale delle politiche di investimento pubblico, ivi compresi i beneficiari dei programmi e piani di investimento, in un'ottica di standardizzazione e omogeneizzazione di processi, procedure e strumenti, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi finanziati (*Regis*).

Tale sistema permetterà un supporto trasversale, cooperativo ed integrato nella gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e dei progetti ivi finanziati garantendo, al contempo, l'adeguatezza ai requisiti previsti dall'*E-cohesion* e la piena cooperazione applicativa con gli altri strumenti informativi e Banche Dati pubbliche europee e nazionali, a partire da quelle già sviluppate da RGS nei precedenti periodi di programmazione (es.: *MyAudit*, BDU, etc.) e che saranno opportunamente rafforzate ed adeguate alla nuova normativa europea.

In relazione alla complessità di funzioni, alla numerosità delle amministrazioni e organismi coinvolti e alla profondità del portato informativo gestito, il sistema avrà una struttura modulare e approccio incrementale anche secondo tempistiche diverse e configurabile alle diverse esigenze dei diversi programmi che ne faranno uso e del numero di utenti e funzioni che saranno in esso incorporate.

Con riferimento al nuovo sistema integrato, per quanto attiene al modulo controlli dedicato a supportare la pianificazione, gestione e documentazione delle proprie attività, l'Autorità di *audit* potrà avvalersi del sistema *MyAudit*, già reso disponibile dal MEF-RGS-IGRUE in qualità di organismo nazionale di coordinamento. La versione di *MyAudit* in uso nel periodo di programmazione 2014-2020 sarà quindi modificata per essere allineata alle pertinenti norme europee per il periodo 2021-2027.

La possibilità di dotare *MyAudit* di funzionalità per il campionamento delle operazioni (presente nella versione 2014-2020) sarà valutata solo dopo l'adozione del regolamento delegato della Commissione





sulle metodologie di campionamento standardizzate, di cui all'art. 79.4 del regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché delle Linee guida che saranno eventualmente emanate dalla Commissione per definire i dettagli tecnici statistici delle predette metodologie.

Le Autorità di *audit* che non si avvalgono del sistema *MyAudit* potranno utilizzare i sistemi informativi già in uso, ferma restando la necessità di trasmissione di un set minimo di dati sugli *audit* effettuati, con particolare riferimento alle irregolarità rilevate, al sistema *MyAudit*, tramite protocollo di colloquio fornito da Igrue.

## 9. Monitoraggio

Il sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), gestito dal MEF-RGS-IGRUE, assicura la rivelazione costante dello stato di attuazione degli interventi necessari per la *governance*, in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, assicurando la disponibilità, anche mediante accessi telematici, ed il regolare aggiornamento dei dati stessi, secondo la periodicità condivisa con la Commissione europea.

Tale sistema presenta i seguenti requisiti di carattere generale:

è sviluppato sulla base dell'architettura già operante per il ciclo di programmazione 2014-2020, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche di coesione e per i singoli fondi;

comprende tutti i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEAMP, FEASR, AMIF, BMVI, ISF), nonché i programmi e interventi complementari alla Politica di coesione dell'UE, che costituiscono parte integrante del processo di programmazione pluriennale approvato con l'Accordo di partenariato 2021-2027 e i programmi e interventi del Fondo sviluppo e coesione (FSC);

prevede la trasmissione e validazione dei dati di avanzamento a livello di singola operazione;

è dotato di procedure di accesso certificate ed utilizza la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC);

assicura univocità del processo di divulgazione ufficiale dei dati nei confronti degli interlocutori istituzionali;

prevede la costruzione di un'anagrafica unica dei beneficiari e dei soggetti attuatori nell'ambito dei progetti cofinanziati dai fondi comunitari raccordata con gli opportuni sistemi anagrafici di riferimento;

prevede la rilevazione dei pagamenti certificati, monitorati a livello di singolo progetto;

prevede l'associazione dei singoli progetti rilevati al set di indicatori di risultato e di *output-realizzazione*, ivi inclusi quelli comuni, per le azioni incluse nei programmi. Rispetto agli indicatori si fa riferimento ad un elenco di indicatori comuni a livello nazionale che integra le liste allegate ai regolamenti per i Fondi FESR, FSE+, FEASR, AMIF, BMVI, ISF e alle indicazioni della CE per il FEAMP;

è la fonte di riferimento per l'iniziativa istituzionale sulla trasparenza delle politiche di coesione in Italia - *OpenCoesione* - gestita a cura del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NU-VAP) del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul portale *OpenCoesione* ([www.opencoesione.gov.it](http://www.opencoesione.gov.it)), che assolve anche le funzioni di cui all'art. 46, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/1060, sono pubblicate e rese disponibili in formato aperto (opendata) informazioni al livello di singole operazioni/progetti sostenuti dalle politiche di coesione europee e nazionali per vari cicli di programmazione sulla base dell'informazione rilevata dal SNM unitamente ad altra documentazione utile. Sul portale sono anche pubblicati, sempre sulla base dei dati del SNM, gli elenchi di beneficiari e operazioni di ciascun Programma secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea, disponibili per il riuso da parte delle singole Autorità di gestione.

Ai fini dell'efficace funzionamento del Sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), i sistemi informatici gestionali, a livello delle amministrazioni titolari degli interventi, contengono tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle operazioni dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale assicurando, sulla base di specifici protocolli di colloquio, l'alimentazione del sistema nazionale.

Tali sistemi devono altresì assicurare la trasparenza sulle informazioni di interesse riguardanti l'attuazione degli interventi nonché sui risultati conseguiti.

Il sistema nazionale di monitoraggio unitario, continuerà a rappresentare, all'interno del nuovo sistema integrato, la base di riferimento ufficiale per le elaborazioni richieste nei diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei programmi.

22A02547

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiamina cloridrato/piridossina cloridrato/cianocobalamina, «Benexol».

*Estratto determina AAM/PPA n. 298/2022 dell'8 aprile 2022*

Codice pratica: VN2/2021/337.

Autorizzazione.

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

Tipo II – B.II.d.1.e – Modifica nelle specifiche di *shelf life* del prodotto finito dei limiti dei parametri:

Clorocianocobalamina + 7β, 8β –Lactocianocobalamina da ≤ 5% a ≤ 7%

Carbossianocobalamina isomeri da ≤3% a ≤4%

Impurezze totali della cianocobalamina da ≤ 13% a ≤ 16%

Tipo IB - B.II.f.1.b.1 – Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita a diciotto mesi a ventiquattro mesi.

Il paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto è modificato in conseguenza dell'estensione del periodo di validità del prodotto.

relativamente al medicinale BENEXOL nella forma farmaceutica e confezione:

Confezione «compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE

A.I.C. 020213144;


Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in viale Certosa, 130, 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

*Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determinazione AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.



Al fine di garantire la tracciabilità e la sicurezza del prodotto allestito, tale accordo dovrà descrivere le modalità di:

acquisto dei flaconcini di «Bevacizumab» da parte del centro ospedaliero ad alta specializzazione e consegna alla farmacia aperta al pubblico;

conservazione dei flaconi di «Bevacizumab» nella farmacia aperta al pubblico;

invio delle ricette nominative per l'allestimento estemporaneo di «Bevacizumab» per uso intravitale;

allestimento delle siringhe di «Bevacizumab» per uso intravitale sulla base delle indicazioni previste nelle prescrizioni e loro conservazione, in attesa di consegna al centro ospedaliero ad alta specializzazione;

trasporto e consegna delle siringhe di «Bevacizumab» per uso intravitale dalla farmacia che ha allestito la preparazione al centro ospedaliero ad alta specializzazione individuato dalla regione presso cui il paziente potrà essere trattato.

Restano in capo ai referenti del centro ospedaliero ad alta specializzazione le attività connesse alla compilazione del registro di monitoraggio AIFA.

AIFA, infine, invita gli operatori sanitari coinvolti e i pazienti a una attenta valutazione delle sospette reazioni avverse associate all'uso intravitale dei farmaci e alla loro segnalazione.

23A06334

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 3 agosto 2023.

**Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome.** (Delibera n. 25/2023).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto

che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (...) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;


Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione





di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqües*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 75, della citata legge n. 178 del 2020 con il quale il FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,70 milioni di euro per l'anno 2027;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 2 con il quale la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600,00 milioni di euro per l'anno 2029, 500,00 milioni di euro per l'anno 2030 e 370,00 milioni di euro per l'anno 2031;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l'art. 77, comma 3, il quale prevede che la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è incrementata di 200,00 milioni di euro nell'anno 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha disposto il rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in ragione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2029;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l'art. 56, comma 1, il quale prevede che le risorse del FSC, programmazione 2021-2027, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025;

Rilevato che, alla luce delle assegnazioni sopra indicate, la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, è attualmente pari a 91.429,70 milioni di euro;

Viste le seguenti norme di legge con le quali sono state disposte riduzioni delle risorse del FSC periodo di programmazione 2021-2027 per un totale di 14.754,215 milioni di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare, all'art. 1, il comma 73, che ha destinato 729,70 milioni di euro per la proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sistema *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, comma 169 che ha destinato 3.500,00 milioni di euro per la decontribuzione al sud, il comma 172, che ha destinato 2.107,80 milioni di euro per la proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, il comma 187 che ha destinato 312,00 milioni di euro per la proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, il comma 194 che ha destinato 60,00 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo finalizzato a promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, il comma 200 che ha destinato 45,00 milioni di euro al Fondo per il sostegno dei comuni marginali (contrasto fenomeni di deindustrializzazione);

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e in particolare, l'art. 32, comma 1, che ha destinato 35,00 milioni di euro al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,



di giustizia e di concorsi pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare, l'art. 11-ter, che ha destinato 100,00 milioni di euro per misure urgenti per le baraccopoli di Messina;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare, l'art. 77, comma 10, lettera c), che ha destinato 200,00 milioni di euro per la copertura di misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare, l'art. 57, che ha destinato 90,40 milioni di euro al credito d'imposta nelle Zone economiche speciali (ZES), ed, altresì, l'art. 36-bis che ha destinato 80,00 milioni di euro per il finanziamento di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare, l'art. 12, comma 1, che ha destinato 161,515 milioni di euro per la costituzione di un «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in particolare, l'art. 14, comma 4, che ha destinato 290,00 milioni di euro al credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del sud;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'art. 37, comma 4, che ha destinato 9,00 milioni di euro per l'estensione del credito di imposta nelle ZES;

Visto il citato decreto-legge n. 50 del 2022, e, in particolare, l'art. 42, comma 5-ter, che ha destinato 40,00 milioni di euro all'incremento del fondo di cui all'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, altresì, l'art. 42, comma 5-quater che ha destinato 10,00 milioni di euro a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR, l'art. 58, comma 4, lettera g), che ha destinato 1.500,00 milioni di euro a copertura delle misure urgenti

in materia di politiche energetiche nazionali, produttività imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che ha disposto il definanziamento del FSC per 3.000,00 milioni di euro e ulteriori riduzioni, per 1.758,80 milioni di euro, connesse a specifiche finalità, di seguito riportate:

1.467,00 milioni di euro (art. 1, comma 266) per il rifinanziamento del credito imposta nuovi beni strumentali mezzogiorno;

65,20 milioni di euro (art. 1, comma 267) per il rifinanziamento del credito d'imposta per investimenti nelle ZES;

165,60 milioni di euro (art. 1, comma 269) per il rifinanziamento del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno;

1,00 milione di euro (art. 1, comma 270) per il rifinanziamento del credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;


60,00 milioni di euro (art. 1, comma 747) per il rifinanziamento della Zona franca urbana sisma centro Italia;

e inoltre l'art. 1, comma 697, come modificato dall'art. 18, comma 4-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che destina 440,00 milioni di euro per il sostegno per interventi per spese in conto capitale della Regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico (in prededuzione dalla quota da attribuire alla Regione Calabria nell'ambito della programmazione 2021-2027);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che all'art. 52, comma 3, dispone il finanziamento per 35,00 milioni di euro in favore di interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa» e per 250,00 milioni di euro in favore di interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale a valere sul FSC;

Viste, altresì, le ulteriori seguenti norme di legge, con cui sono stati disposti utilizzi delle risorse del FSC 21-27 per un totale di 1.733,50 milioni di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 1, comma 189, con il quale sono assegnati 150,00 milioni di euro





al Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza e il comma 191 che prevede la destinazione, di 100,00 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo;

Visto il decreto-legge legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, lettere da *a*) a *h*), che prevede che siano assegnati complessivi 700,00 milioni di euro a investimenti in vari settori;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 1, comma 977, che prevede che siano destinate risorse pari a complessivi 30,00 milioni di euro per la realizzazione di un programma di interventi in settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e in particolare, l'art. 9, comma 5-*bis*, che autorizza la spesa di 150,00 milioni di euro al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'art. 24-*bis*, che destina 60,00 milioni di euro quali contributi in favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ed inoltre l'art. 37, comma 2, che destina 250,00 milioni di euro per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo»;

Visto il citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e in particolare, l'art. 5, comma 3-*bis*, che destina 20,00 milioni di euro per interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione «zona falcata» di Messina; l'art. 27, comma 3, che destina 4,50 milioni di euro alla Regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il Comune di Massafra e il Comune di Taranto; l'art. 42, comma 5-*bis*, che, al fine di rafforzare il progetto «Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati», destina 200,00 milioni di euro, prioritariamente allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista;

Visto l'art. 34 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che, allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, ha destinato 28,00 milioni di euro per il finanziamento delle farmacie rurali sussidiate che operano in comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'Accordo di Partenariato 2021-27, di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, *sub* investimento 1.2;

Visto l'art. 52, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che destina 41,00 milioni di euro alla Regione Toscana al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 47 del 10 novembre 2014;

Visto l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della CE del 15 luglio 2022 C (2022) 4787, di cui alle delibere del CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 e n. 36 del 2 agosto 2022;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro Piani nazionali di ripresa e resilienza;

Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» dell'Italia (di seguito anche «PNRR»), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota n. LT161/21 del 14 luglio 2021, in cui sono ricompresi 15.616 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, così come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, di individuazione della *Governance* del Piano



nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare:

il comma 1-*bis*, che estende agli interventi della programmazione FSC 2021-2027 l'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'art. 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

il comma 1-*ter*, che dispone testualmente «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus* della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate»;

Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che prevede, tra l'altro, che:

le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, operate ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto, per complessivi 6.000,00 milioni di euro, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi defianziati in applicazione dell'art. 44, comma 7, lettera *b*) e comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nonché, in via subordinata, a valere sulle risorse ancora disponibili della programmazione 2014-2020;

qualora la predetta programmazione 2014-2020 non dovesse presentare la necessaria disponibilità, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa è corrispondentemente incrementata e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

nelle more del completamento delle procedure di defianziamento, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, sono rese indisponibili sino a concorrenza del totale delle riduzioni disposte sulle risorse del Fondo (i suddetti 6.000 milioni di euro);

Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, defianziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019,

n. 58, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

Visto, altresì, l'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, secondo il quale al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013 è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Viste le delibere di questo Comitato per l'anno 2021, di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per un importo complessivo di 2.630,60 milioni di euro;

n. 47 del 27 luglio 2021 di assegnazione di 68,80 milioni di euro per il completamento dell'ampliamento della stazione navale in Mar Grande nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo dell'Area di Taranto;

n. 79 del 22 dicembre 2021 di assegnazione, a titolo di anticipazione, di complessivi 2.561,80 milioni di euro alle regioni ed alle province autonome per interventi di immediato avvio o completamento di interventi in corso;

Viste le delibere di questo Comitato di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per l'anno 2022, per un importo complessivo di 8.444,56 milioni di euro:

n. 1 del 15 febbraio 2022 di assegnazione di 4.680,09 milioni di euro per il finanziamento di progetti infrastrutturali ad alta rilevanza strategica proposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

n. 7 del 14 aprile 2022 di assegnazione di 2.000,00 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per i contratti di sviluppo;

n. 33 del 2 agosto 2022 di assegnazione di 200,00 milioni di euro per il finanziamento del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Roma;

n. 35 del 2 agosto 2022 di assegnazione di 1.564,47 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale integrazione delle risorse di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022, al fine di coprire il fabbisogno derivante dall'incremento dei prezzi;





Vista, altresì, la delibera CIPESS n. 18 approvata nell'ultima seduta di questo Comitato il 20 luglio 2023 e ancora in fase di registrazione, recante l'assegnazione in anticipazione di risorse del FSC 2021-2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica» per un importo complessivo di 5,66 milioni di euro;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, prot. DIPE n. 6718-A del 19 luglio 2023 e l'allegata nota di proposta di delibera per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale, tra le altre cose:

viene effettuata la ricognizione di risorse FSC 2021-2027 sino ad ora assegnate, per un totale complessivo di 91,43 miliardi di euro;

vengono indicate le decisioni di riduzione del FSC 2021-2027 intervenute *medio tempore* (pari a 14,754 miliardi di euro), nonché le risorse vincolate al cofinanziamento del PNRR (pari a 15,616 miliardi di euro), che determinano a loro volta un ammontare residuo del Fondo pari a circa 61,059 miliardi di euro, oltre 440,00 milioni di euro imputabili alla Regione Calabria (riduzione operata ai sensi dell'art. 18, comma 4-quater, del decreto-legge n. 44 del 2023 in prededuzione della quota regionale);

vengono indicati gli impieghi speciali *extra* programmazione ordinaria da detrarre per 1,557 miliardi di euro, nonché l'accantonamento di 6 miliardi di euro resi indisponibili *ex art.* 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;

si dà atto dell'importo residuo per la programmazione a titolarità delle amministrazioni regionali e centrali, pari a 53,94 miliardi di euro, comprensivi delle assegnazioni già disposte con delibere del CIPESS o norme di legge per un ammontare complessivo di 11,70 miliardi di euro;

Visto che con la suddetta nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR:


si propone l'imputazione programmatica alle regioni e province autonome di un importo totale di 32,366 miliardi di euro, pari complessivamente al 60 per cento delle sopra indicate risorse residue FSC 2021-2027, comprensivo delle assegnazioni già disposte con delibere CIPESS e con norme di legge, precisando che la ripartizione è basata su un *set* di indicatori demografici e socio-economici relativi ai dati disponibili all'inizio del ciclo di programmazione di cui trattasi, in linea con l'impianto metodologico e la base statistica informativa utilizzata nei cicli precedenti e per il riparto dei Fondi europei 2021-2027;

nell'ambito della suddetta imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome, si individuano gli importi massimi di risorse FSC 2021-2027 utilizzabili da ciascuna amministrazione a titolo di cofinanziamento dei programmi FESR e FSE *plus* 2021-2027, in ogni caso entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, introdotto dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233;

si indica che le risorse del Fondo sviluppo e coesione, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento;

Dato atto che il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nell'ambito dell'informativa resa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 18 maggio 2023, ha chiarito il percorso di ridefinizione del quadro regolatorio e programmatico vigente e ha comunicato che in tale contesto si è avviata una serie di incontri preliminari alla definizione di accordi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna delle regioni/province autonome per la condivisione di Piani per il finanziamento e l'attuazione dello sviluppo territoriale a valere sul complesso delle risorse della politica di coesione;

Tenuto conto che, con la richiamata nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro, si segnala che i confronti interistituzionale con le regioni/province autonome sono orientati all'individuazione congiunta delle nuove progettualità da finanziare nel ciclo di programmazione 2021-2027 e prevedono, in via preliminare, la ricostruzione dello stato di attuazione e dei fabbisogni connessi alle programmazioni dei cicli precedenti;



Tenuto conto del documento recante «Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU» del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR presentato il 27 luglio 2023 alla Cabina di regia PNRR e delle comunicazioni del Governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rese alle Camere in data 1° agosto 2023;

Considerato che i suddetti accordi sono funzionali a rendere effettivamente complementari le programmazioni nazionale e comunitaria di coesione con gli interventi previsti nell'ambito del PNRR e di REPowerEU, anche tenendo conto delle suddette attività di rimodulazione e programmazione in corso e delle connesse esigenze finanziarie, ove incidenti sulle risorse FSC e sul loro profilo temporale;

Considerato, altresì, che i suddetti accordi, per le finalità sopracitate, devono prevedere il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica delle compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali;

Tenuto conto che la proposta di imputazione della quota regionale del FSC 2021-2027 formulata dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR ha carattere meramente programmatico ed è prodromica alla fase di assegnazione definitiva delle risorse FSC secondo la procedura prevista dal citato art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, alla quale è anche ricondotta l'individuazione successiva delle modalità di programmazione, gestione e controllo;

Tenuto conto che in data 19 luglio 2023 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha condiviso l'opportunità di procedere a tale imputazione programmatica;

Vista la nota DIPE-0007182-A del 3 agosto 2023, con la quale è stata acquisita agli atti la versione aggiornata della tavola 1 della proposta di delibera per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di tener conto di quanto disposto dalla citata delibera n. 18 di questo Comitato del 20 luglio 2023 recante l'assegnazione risorse del FSC 2021-2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica» per un importo complessivo di 5,66 milioni di euro;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sopra citato, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

#### 1. Imputazione programmatica risorse Fondo sviluppo e coesione in favore di regioni e province autonome - Programmazione 2021-2027

La dotazione disponibile del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, è imputata programmaticamente pro quota alle regioni e province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa, corrispondente a euro 32.365.610.895,00, come riportato nella seguente tabella (Tabella 1), con specifica indicazione delle risorse già assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS.

La predetta imputazione tiene conto della chiave di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-nord del FSC 2021-2027.

— 60 —




**Tabella 1 – FSC 21-27. Imputazione programmatica pro-quota a Regioni e Province autonome (importi in euro)**

REGIONI	CHIAVI DI RIPARTO	Importi lordi	Anticipazioni disposte per legge o con delibere del CIPESS	Importi netti
		A	B	C=A-B
Abruzzo	4,8	1.257.403.209,90	97.523.994,62	1.159.879.215,28
Basilicata	3,6	944.950.931,61	83.435.625,49	861.515.306,12
Calabria	11,0	2.863.063.355,70	633.189.453,57	2.229.873.902,13
Campania	25,3	6.569.722.029,63	582.186.243,46	5.987.535.786,17
Molise	1,7	444.928.381,89	37.484.372,06	407.444.009,83
Puglia	17,6	4.588.810.310,17	234.602.586,00	4.354.207.724,17
Sardegna	9,5	2.470.333.140,35	156.787.857,74	2.313.545.282,61
Sicilia	26,4	6.862.465.370,96	237.096.977,23	6.625.368.393,73
<b>Totale Mezzogiorno</b>	<b>100,0</b>	<b>26.001.676.730,23</b>	<b>2.062.307.110,17</b>	<b>23.939.369.620,06</b>
Emilia-Romagna	9,2	588.320.374,10	107.700.000,00	480.620.374,10
Friuli-Venezia Giulia	3,0	189.951.924,29	15.746.630,97	174.205.293,32
Lazio	19,1	1.212.989.604,10	192.241.643,59	1.020.747.960,51
Liguria	4,2	265.806.731,50	35.391.334,83	230.415.396,67
Lombardia	19,0	1.210.305.778,84	185.200.000,00	1.025.105.778,84
Marche	5,2	333.646.734,15	40.200.000,00	293.446.734,15
PA Bolzano/Bozen	1,3	82.389.843,97	11.300.000,00	71.089.843,97
PA Trento	1,5	94.627.909,29	17.800.000,00	76.827.909,29
Piemonte	12,9	819.569.291,23	132.013.666,35	687.555.624,88
Toscana	10,7	683.562.137,38	151.896.843,25	531.665.294,13
Umbria	3,7	238.196.338,86	27.700.000,00	210.496.338,86
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	0,6	36.995.111,30	4.260.162,94	32.734.948,36
Veneto	9,5	607.572.385,77	69.200.000,00	538.372.385,77
<b>Totale Centro Nord</b>	<b>100,0</b>	<b>6.363.934.164,77</b>	<b>990.650.281,93</b>	<b>5.373.283.882,84</b>
<b>TOTALE</b>		<b>32.365.610.895,00</b>	<b>3.052.957.392,10</b>	<b>29.312.653.502,90</b>

Nell'ambito degli importi netti di cui alla Tabella 1 potrà trovare attuazione l'art. 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione entro i limiti massimi di importo di cui alla seguente tabella (Tabella 2).

Resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dal richiamato art. 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai fini dell'assegnazione delle risorse.



**Tabella 2 – Concorso FSC massimo sul cofinanziamento regionale dei Programmi europei FESR e FSE plus (importi in euro)**

REGIONI	Concorso FSC sul cofinanziamento regionale dei Programmi europei FESR e FSE plus
Abruzzo	97.888.054,00
Basilicata	44.237.083,00
Calabria	142.788.549,00
Campania	313.790.776,50
Molise	18.111.985,00
Puglia	267.709.039,50
Sardegna	104.627.562,50
Sicilia	331.854.344,00
<b>Totale Mezzogiorno</b>	<b>1.321.007.393,50</b>
Emilia-Romagna	184.358.635,50
Friuli-Venezia Giulia	66.476.637,50
Lazio	307.785.134,50
Liguria	97.877.779,50
Lombardia	315.662.128,50
Marche	66.135.860,00
PA Bolzano/Bozen	35.691.062,00
PA Trento	30.659.939,50
Piemonte	253.118.955,00
Toscana	208.122.094,00
Umbria	73.202.014
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	15.664.468,50
Veneto	185.631.931,50
<b>Totale Centro Nord</b>	<b>1.840.386.640,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.161.394.033,50</b>

## 2. Disposizioni finali

L'imputazione programmatica delle risorse di cui alla presente delibera non conferisce titolo all'iscrizione delle stesse nei bilanci delle regioni e delle province autonome.

L'assegnazione delle risorse a ciascuna regione o provincia autonoma avverrà, all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa, con la sottoposizione al Comitato della relativa proposta di assegnazione, in coerenza con la disciplina vigente in materia.

Le risorse del Fondo sviluppo e coesione, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento.


*Il vice Presidente:* GIORGETTI

*Il Segretario:* MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1429

23A06274







**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 109 della seduta del 13 MAR. 2023.**

**Oggetto:** PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – integrazione della Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022 recante “Presa d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”

**Presidente e/o Assessore/i Proponente/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Minenna**

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Nicolai - Veneri**

**Dirigente di Settore:** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **Iracà**

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>ROBERTO OCCHIUTO</b>	<b>Presidente</b>	X	
<b>2</b>	<b>GIUSEPPINA PRINCI</b>	<b>Vicepresidente</b>	X	
<b>3</b>	<b>GIOVANNI CALABRESE</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>4</b>	<b>GIANLUCA GALLO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>5</b>	<b>MARCELLO MINENNA</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>6</b>	<b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>7</b>	<b>EMMA STAINE</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>8</b>	<b>ROSARIO VARI’</b>	<b>Componente</b>	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 117515 del 13/03/2023

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- Il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la D.G.R. n. 600 del 18.11.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 al Dott. Maurizio Nicolai Dirigente del Dipartimento "Programmazione Unitaria";

### RICHIAMATI

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia;
- la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 che introduce modifiche ed integra il D.P.R. 357/97 concernente l'applicazione della direttiva 92/43/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" che recepisce la Direttiva 2001/42/CE;

### VISTI

- il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale n. 3 del 05 gennaio 2007 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie";
- il Regolamento regionale n. 3 del 04 agosto 2008 recante "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 28 marzo 2022 con la quale è stata approvata

la proposta del Programma Regionale Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 e si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale;

- la nota n. 442692 del 07 ottobre 2022 avente ad oggetto “D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii – Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d’Incidenza, del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027. Autorità procedente Regione Calabria – Dipartimento Programmazione Unitaria. Nota istruttoria per la predisposizione del parere motivato VAS”;
- la Decisione della Commissione C(2022)8027 final del 3 novembre 2022 che approva il “Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la regione Calabria in Italia CCI 2021IT16FFPR003;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 600 del 18 novembre 2022 di “Presa d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- l’articolo 1, comma 51 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) in cui è stabilito che il Fondo IGRUE provvede alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale nella misura del 70 per cento per gli interventi, attribuiti alla titolarità delle regioni (comma 52), ponendo la restante quota del 30 per cento a carico ai bilanci delle Regioni, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi;
- la Delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, all’interno della quale sono definite le percentuali massime di cofinanziamento dei singoli programmi finanziati dai fondi FESR e FSE+ dell’Obiettivo IOC, differenziati per categoria di regioni, nonché dei programmi il Programma nazionale JTF, CTE e FEAMPA;
- Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento, da porre a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci delle regioni e delle provincie autonome, è stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla delibera CIPE n. 78/2022, in occasione dell’adozione dei singoli programmi nazionali e regionali;

**CONSIDERATO CHE** la Commissione con Decisione C(2022) 8027 final del 3.11.2022 ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e ai regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, è coerente con l’accordo di partenariato dell’Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

#### **PRESO ATTO CHE**

- con PEC del 23.11.2022 il Dipartimento Programmazione Unitaria ha trasmesso la DGR n. 600 del 18.11.2022 “Presa d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR – FSE 2021/2027 – Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”, unitamente alla stesura definitiva del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, così come approvato dalla Commissione Europea, all’Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per l’acquisizione del parere motivato che costituisce l’atto conclusivo della procedura di VAS come previsto dalla normativa vigente;
- che con Decreto n.1287 del 31/01/2023 “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. e R.R. n.3/2008 Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027” l’Autorità competente ha espresso parere motivato positivo, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;
- che con pec del 01/02/2023 l’Autorità competente ha trasmesso all’Autorità di Gestione, Autorità procedente, il Decreto n. 1287 del 31/01/2023 anche ai fini della redazione della Dichiarazione

di Sintesi, ai sensi dell'art.17 co. 1 lett. b del D.Lgs. n.152/2006, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali, incluse le prescrizioni e le osservazioni contenute nel parere motivato, sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il programma adottato, alla luce delle alternative possibili;

- che con nota n. 111961 del 09/03/2023 l'Autorità di Gestione ha trasmesso all'Autorità competente la Dichiarazione di Sintesi del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale FESR FSE+ 2021/2027 ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. b del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- con nota prot. n. 114082 del 10/03/2023 l'Autorità competente ha espresso parere favorevole sui contenuti della Dichiarazione di Sintesi del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale FESR FSE+ 2021/2027;

#### **DATO ATTO CHE**

- che con DGR n. 600 del 18 novembre 2022 si è preso atto della Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022 di approvazione del Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027 e che a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la decisione di approvazione del programma costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'Allegato 2 alla Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022 di approvazione del Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027 stabilisce il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento, da porre a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei limiti fissati dalla delibera CIPE n. 78/2022;
- che il Programma approvato assegna a ciascuna Priorità e obiettivo specifico una dotazione finanziaria per campi di intervento;
- che il citato Allegato 2 alla Decisione della Commissione C(2022) 8027 del 3.11.2022 non ricongiunge l'articolato per Priorità alle dotazioni dei singoli obiettivi specifici e delle singole azioni del Programma;
- che conseguentemente l'Autorità di Gestione ha definito il Piano Finanziario per per Priorità, obiettivi specifici, azioni e campi di intervento come da Allegato 1 alla presente Deliberazione che si allega come parte integrante e sostanziale.

#### **RITENUTO**

- di dover approvare il Piano finanziario del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 disarticolato per Priorità, obiettivi specifici, azioni e campi di intervento comprensivo della quota comunitaria e nazionale riportato in allegato (Allegato 1);
- di dover dare atto che le Autorità del Programma sono le seguenti:
  - o Autorità di gestione: Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione Unitaria;
  - o Autorità di audit: Dirigente Generale pro-tempore dell'Autorità di Audit;
  - o Organismo che svolge la Funzione Contabile: Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Economia e Finanze;

#### **DATO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7,

sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

#### **VISTI**

- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione"; - la Legge regionale del 13.05.1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12.10.2016 n. 30 recante "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione";

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione Unitaria, Dott. Marcello Minenna, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- integrare la DGR n. 600 del 18 novembre 2022 recante "Preso d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti" dando atto della conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 per come in premessa rappresentato;
- di approvare il Piano finanziario del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 disarticolato per Priorità, obiettivi specifici, azioni e campi di intervento comprensivo della quota comunitaria e nazionale riportato in allegato (Allegato 1);
- dare atto che le Autorità del Programma sono le seguenti:
  - o Autorità di gestione: Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione Unitaria;
  - o Autorità di audit: Dirigente Generale pro-tempore dell'Autorità di Audit;
  - o Organismo che svolge la Funzione Contabile: Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Economia e Finanze
- di notificare la DGR n. 600 del 18 novembre 2022 nonché la presente deliberazione al Consiglio regionale e tutti quanti gli atti riferiti alla Valutazione Ambientale strategica per come citati in premessa per quanto di competenza ai sensi dall'art. 14 comma 6 della Legge Regionale del 12.10.2016 n. 30;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to: Montilla**

**IL PRESIDENTE**

**F.to: Occhiuto**

## PR Calabria FESR-FSE+ 2021/2027 - Piano finanziario

Obiettivo di Policy	Obiettivo Specifico	Fondo	Azione_N°	Azione - Descrizione	Campi di intervento_N°	Campo di intervento - Descrizione	Importo Azione	Importo Azione - FESR-FSE (ARR)	Importo Azione - Nazionale
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	2	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	6.804.987,00	4.763.491,00	2.041.496,00
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	3	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese1 direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	6.804.987,00	4.763.491,00	2.041.496,00
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	5	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	3.402.494,00	2.381.746,00	1.020.748,00
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	6	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	13.609.975,00	9.526.983,00	4.082.992,00
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	7	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	3.402.494,00	2.381.746,00	1.020.748,00
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	10	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	13.609.975,00	9.526.983,00	4.082.992,00
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	11	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	3.402.494,00	2.381.746,00	1.020.748,00
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	12	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell'istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	20.414.962,00	14.290.473,00	6.124.489,00
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	29	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	37.427.430,00	26.199.201,00	11.228.229,00
1	1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	30	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull'economia circolare	27.219.949,00	19.053.964,00	8.165.985,00
1	1	FESR	1_1_2	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca	25	Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up	20.414.962,00	14.290.473,00	6.124.489,00
1	1	FESR	1_1_2	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca	27	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	30.622.443,00	21.435.710,00	9.186.733,00
1	1	FESR	1_1_3	Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda d'innovazione della PA	28	Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore	25.654.802,00	17.958.361,00	7.696.441,00
1	1	FESR	1_1_4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione della S3	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	1.565.151,00	1.095.607,00	469.544,00
1	2	FESR	1_2_1	Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell'ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale delle PA	17	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica2	66.484.726,00	46.539.308,00	19.945.418,00
1	2	FESR	1_2_2	Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti a cittadini e imprese	17	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica2	57.842.392,00	40.489.674,00	17.352.718,00
1	2	FESR	1_2_3	Sostegno all'interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività	15	Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica1	29.465.595,00	20.625.917,00	8.839.678,00
1	2	FESR	1_2_3	Sostegno all'interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività	18	Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	5.239.840,00	3.667.888,00	1.571.952,00
1	2	FESR	1_2_3	Sostegno all'interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	4.287.142,00	3.000.999,00	1.286.143,00
1	2	FESR	1_2_4	Sostegno al processo di trasformazione digitale dell'economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI	15	Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica1	10.207.481,00	7.145.237,00	3.062.244,00
1	3	FESR	1_3_1	Competitività del sistema produttivo regionale	21	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	102.074.810,00	71.452.367,00	30.622.443,00
1	3	FESR	1_3_1	Competitività del sistema produttivo regionale	24	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	61.244.886,00	42.871.420,00	18.373.466,00

Obiettivo di Policy	Obiettivo Specifico	Fondo	Azione_N°	Azione - Descrizione	Campi di intervento_N°	Campo di intervento - Descrizione	Importo Azione	Importo Azione - FESR-FSE (ARR)	Importo Azione - Nazionale
1	3	FESR	1_3_1	Competitività del sistema produttivo regionale	27	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	30.622.443,00	21.435.710,00	9.186.733,00
1	3	FESR	1_3_1	Competitività del sistema produttivo regionale	75	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	47.634.911,00	33.344.438,00	14.290.473,00
1	3	FESR	1_3_2	Internazionalizzazione PMI	21	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	34.024.937,00	23.817.456,00	10.207.481,00
1	4	FESR	1_4_1	Competenze per la S3	23	Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	17.012.467,00	11.908.726,00	5.103.741,00
2	1	FESR	2_1_1	Efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico	45	Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica2	76.556.108,00	53.589.276,00	22.966.832,00
2	1	FESR	2_1_1	Efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico	55	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita2	17.012.468,00	11.908.728,00	5.103.740,00
2	1	FESR	2_1_2	Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi	40	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica1	51.037.405,00	35.726.184,00	15.311.221,00
2	1	FESR	2_1_3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della promozione dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	425.312,00	297.718,00	127.594,00
2	2	FESR	2_2_1	Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico	47	Energia rinnovabile: eolica	12.759.351,00	8.931.546,00	3.827.805,00
2	2	FESR	2_2_1	Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico	48	Energia rinnovabile: solare	25.518.702,00	17.863.092,00	7.655.610,00
2	2	FESR	2_2_1	Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico	52	Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)	12.759.351,00	8.931.546,00	3.827.805,00
2	2	FESR	2_2_2	Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche	47	Energia rinnovabile: eolica	17.012.468,00	11.908.728,00	5.103.740,00
2	2	FESR	2_2_2	Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche	48	Energia rinnovabile: solare	17.012.468,00	11.908.728,00	5.103.740,00
2	2	FESR	2_2_2	Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche	52	Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)	8.251.047,00	5.775.733,00	2.475.314,00
2	2	FESR	2_2_3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno delle energie rinnovabili	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	255.187,00	178.631,00	76.556,00
2	3	FESR	2_3_1	Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia	53	Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	41.510.423,00	29.057.296,00	12.453.127,00
2	3	FESR	2_3_2	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dello sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	1.020.748,00	714.524,00	306.224,00
2	4	FESR	2_4_1	Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera	58	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	51.037.405,00	35.726.184,00	15.311.221,00
2	4	FESR	2_4_2	Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile.	58	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	17.012.468,00	11.908.728,00	5.103.740,00
2	4	FESR	2_4_2	Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile.	59	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	42.105.859,00	29.474.101,00	12.631.758,00
2	4	FESR	2_4_2	Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile.	60	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	17.012.468,00	11.908.728,00	5.103.740,00



Obiettivo di Policy	Obiettivo Specifico	Fondo	Azione_N°	Azione - Descrizione	Campi di intervento_N°	Campo di intervento - Descrizione	Importo Azione	Importo Azione - FESR-FSE (ARR)	Importo Azione - Nazionale
2	4	FESR	2_4_2	Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile.	61	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi	8.251.047,00	5.775.733,00	2.475.314,00
2	4	FESR	2_4_3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno di interventi per la promozione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi.	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	255.187,00	178.631,00	76.556,00
2	5	FESR	2_5_1	Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato	62	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	17.012.468,00	11.908.728,00	5.103.740,00
2	5	FESR	2_5_1	Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato	63	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza1	17.012.468,00	11.908.728,00	5.103.740,00
2	5	FESR	2_5_1	Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato	65	Raccolta e trattamento delle acque reflue	34.024.936,00	23.817.456,00	10.207.480,00
2	5	FESR	2_5_1	Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato	66	Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica1	17.012.468,00	11.908.728,00	5.103.740,00
2	5	FESR	2_5_2	Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche	64	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	8.251.047,00	5.775.733,00	2.475.314,00
2	5	FESR	2_5_3	Capacità amministrativa per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della gestione sostenibile delle risorse idriche	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	255.187,00	178.631,00	76.556,00
2	6	FESR	2_6_1	Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti	67	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	10.207.481,00	7.145.237,00	3.062.244,00
2	6	FESR	2_6_1	Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti	69	Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	6.804.987,00	4.763.491,00	2.041.496,00
2	6	FESR	2_6_2	Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto	67	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	34.450.248,00	24.115.174,00	10.335.074,00
2	6	FESR	2_6_2	Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto	69	Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	10.632.793,00	7.442.955,00	3.189.838,00
2	6	FESR	2_6_3	Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti	68	Gestione dei rifiuti domestici: trattamento dei rifiuti residui	59.543.639,00	41.680.547,00	17.863.092,00
2	6	FESR	2_6_3	Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti	70	Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: rifiuti residui e pericolosi	10.632.793,00	7.442.955,00	3.189.838,00
2	6	FESR	2_6_4	Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dai rifiuti	67	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	12.759.351,00	8.931.546,00	3.827.805,00
2	6	FESR	2_6_4	Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dai rifiuti	69	Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	12.759.351,00	8.931.546,00	3.827.805,00
2	6	FESR	2_6_5	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dell'economia circolare	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	3.827.805,00	2.679.464,00	1.148.341,00
2	7	FESR	2_7_1	Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi	78	Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	25.518.703,00	17.863.092,00	7.655.611,00
2	7	FESR	2_7_1	Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi	79	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	25.348.578,00	17.744.005,00	7.604.573,00
2	7	FESR	2_7_2	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare gli strumenti, le competenze e la capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della biodiversità, delle infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e per la riduzione dell'inquinamento	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	170.125,00	119.088,00	51.037,00
2	8	FESR	2bis_8_1	Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto	82	Materiale rotabile di trasporto urbano pulito1	38.278.054,00	26.794.638,00	11.483.416,00
2	8	FESR	2bis_8_2	Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati	85	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	8.506.234,00	5.954.364,00	2.551.870,00
2	8	FESR	2bis_8_3	Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera	83	Infrastrutture ciclistiche	37.427.430,00	26.199.201,00	11.228.229,00
2	8	FESR	2bis_8_3	Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera	86	Infrastrutture per combustibili alternativi2	41.340.298,00	28.938.209,00	12.402.089,00

Obiettivo di Policy	Obiettivo Specifico	Fondo	Azione_N°	Azione - Descrizione	Campi di intervento_N°	Campo di intervento - Descrizione	Importo Azione	Importo Azione - FESR-FSE (ARR)	Importo Azione - Nazionale
2	8	FESR	2bis_8_4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della mobilità urbana multimodale sostenibile	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	2.041.503,00	1.429.052,00	612.451,00
3	2	FESR	3_2_1	Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	102	Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate	59.908.192,00	41.935.735,00	17.972.457,00
3	2	FESR	3_2_1	Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	103	Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - elettriche/a zero emissioni	99.158.387,00	69.410.871,00	29.747.516,00
3	2	FESR	3_2_1	Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	105	Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	37.184.395,00	26.029.077,00	11.155.318,00
3	2	FESR	3_2_1	Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	107	Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche1	45.034.434,00	31.524.104,00	13.510.330,00
3	2	FESR	3_2_2	Riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità alle "aree interne"	93	Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)	136.342.782,00	95.439.947,00	40.902.835,00
3	2	FESR	3_2_2	Riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità alle "aree interne"	95	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: strade	9.296.099,00	6.507.269,00	2.788.830,00
3	2	FESR	3_2_3	Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi	113	Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	10.328.999,00	7.230.299,00	3.098.700,00
3	2	FESR	3_2_4	Potenziamento delle aree multimodali di interscambio	109	Trasporto multimodale (non urbano)	15.906.658,00	11.134.661,00	4.771.997,00
4	a	FSE	4_a_1	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori e gruppi svantaggiati	134	Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione	18.851.868,00	13.196.308,00	5.655.560,00
4	a	FSE	4_a_1	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori e gruppi svantaggiati	135	Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata	18.851.868,00	13.196.308,00	5.655.560,00
4	a	FSE	4_a_1	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori e gruppi svantaggiati	137	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	37.389.537,00	26.172.676,00	11.216.861,00
4	a	FSE	4_a_2	Promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale	138	Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	10.996.923,00	7.697.846,00	3.299.077,00
4	b	FSE	4_b_2	Sostegno alla mobilità dei lavoratori	141	Sostegno alla mobilità dei lavoratori	10.996.923,00	7.697.846,00	3.299.077,00
4	b	FSE	4_b_3	Capacità amministrativa - Rafforzamento e modernizzazione dei Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0), piani di empowerment e rafforzamento delle competenze del personale dei Centri per l'Impiego e degli enti di formazione, cooperazione applicativa e interlocuzione del Sistema Informativo del Lavoro (SIL) con il SIURP	139	Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un'assistenza tempestiva e mirata	7.854.942,00	5.498.461,00	2.356.481,00
4	b	FSE	4_b_1	Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro	139	Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un'assistenza tempestiva e mirata	9.425.934,00	6.598.154,00	2.827.780,00
4	b	FSE	4_b_1	Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro	140	Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro	6.283.956,00	4.398.769,00	1.885.187,00
4	c	FSE	4_c_1	Sostenere occupazione femminile	137	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	4.712.967,00	3.299.077,00	1.413.890,00
4	c	FSE	4_c_1	Sostenere occupazione femminile	142	Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro	3.141.978,00	2.199.385,00	942.593,00
4	c	FSE	4_c_2	Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro	143	Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	7.854.945,00	5.498.462,00	2.356.483,00
4	d	FSE	4_d_1	Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo	146	Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	38.960.526,00	27.272.368,00	11.688.158,00
4	d	FSE	4_d_1	Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo	147	Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e sano	43.987.691,00	30.791.384,00	13.196.307,00
4	d	FSE	4_d_2	Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita	145	Sostegno allo sviluppo di competenze digitali	1.885.187,00	1.319.631,00	565.556,00
4	d	FSE	4_d_2	Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita	146	Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	1.885.187,00	1.319.631,00	565.556,00
4	d	FSE	4_d_2	Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita	151	Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	1.570.989,00	1.099.692,00	471.297,00
4	e	FSE	4_e_2	Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione professionale e terziaria perseguendo l'integrazione con le politiche per il lavoro e la transizione formazione/lavoro	134	Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione	43.987.691,00	30.791.384,00	13.196.307,00
4	e	FSE	4_e_1	Promuovere l'acquisizione di un adeguato livello di competenze	134	Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione	15.081.494,00	10.557.046,00	4.524.448,00
4	e	FSE	4_e_3	Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi per il miglioramento dei livelli di qualità, inclusività e efficacia dei sistemi di istruzione e formazione	134	Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione	3.141.978,00	2.199.385,00	942.593,00
4	f	FSE	4_f_1	Borse di studio e voucher per studenti e studenti universitari e post universitari	151	Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	25.135.823,00	17.595.076,00	7.540.747,00
4	f	FSE	4_f_2	Qualificare modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione	148	Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)	10.682.725,00	7.477.908,00	3.204.817,00
4	f	FSE	4_f_2	Qualificare modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione	149	Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	31.419.778,00	21.993.842,00	9.425.936,00

Obiettivo di Policy	Obiettivo Specifico	Fondo	Azione_N°	Azione - Descrizione	Campi di intervento_N°	Campo di intervento - Descrizione	Importo Azione	Importo Azione - FESR-FSE (ARR)	Importo Azione - Nazionale
4	h	FSE	4_h_1	Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili	152	Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società	6.283.956,00	4.398.769,00	1.885.187,00
4	h	FSE	4_h_1	Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili	153	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati	17.280.879,00	12.096.615,00	5.184.264,00
4	h	FSE	4_h_2	Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale	153	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati	12.567.912,00	8.797.538,00	3.770.374,00
4	h	FSE	4_h_2	Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale	154	Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati come i rom all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale	6.283.956,00	4.398.769,00	1.885.187,00
4	k	FSE	4_k_1	Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi socio-sanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità	158	Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili	21.993.845,00	15.395.692,00	6.598.153,00
4	k	FSE	4_k_1	Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi socio-sanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità	159	Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio	15.709.890,00	10.996.923,00	4.712.967,00
4	k	FSE	4_k_2	Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine	160	Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	15.709.890,00	10.996.923,00	4.712.967,00
4	k	FSE	4_k_2	Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine	161	Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza di lunga durata (infrastrutture escluse)	15.709.890,00	10.996.923,00	4.712.967,00
4	k	FSE	4_k_3	Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi di miglioramento dei servizi alla persona e del sistema sanitario, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	158	Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili	4.712.967,00	3.299.077,00	1.413.890,00
4	l	FSE	4_l_1	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	162	Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale	10.996.923,00	7.697.846,00	3.299.077,00
4	l	FSE	4_l_1	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	163	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	31.419.779,00	21.993.845,00	9.425.934,00
4	a	FSE	4_aa_1	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei giovani	136	Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	31.419.779,00	21.993.845,00	9.425.934,00
4	a	FSE	4_aa_2	Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra il sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale e promuovendo l'autoimpiego e l'imprenditorialità	136	Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	28.591.999,00	20.014.399,00	8.577.600,00
4	f	FSE	4_ff_3	Borse di studio e voucher per studenti e studenti universitari e post universitari	149	Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	25.135.823,00	17.595.076,00	7.540.747,00
4	f	FSE	4_ff_3	Borse di studio e voucher per studenti e studenti universitari e post universitari	150	Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)	30.477.186,00	21.334.030,00	9.143.156,00
4	1	FESR	4_1_1	Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)	127	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	46.662.770,00	32.663.939,00	13.998.831,00
4	2	FESR	4_2_2	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive e innovative	121	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	8.749.269,00	6.124.488,00	2.624.781,00
4	2	FESR	4_2_2	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive e innovative	122	Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	8.749.269,00	6.124.488,00	2.624.781,00
4	2	FESR	4_2_2	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive e innovative	123	Infrastrutture per l'istruzione terziaria	8.749.269,00	6.124.488,00	2.624.781,00
4	2	FESR	4_2_1	Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi	121	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	8.749.269,00	6.124.488,00	2.624.781,00
4	2	FESR	4_2_1	Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi	122	Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	8.749.269,00	6.124.488,00	2.624.781,00
4	2	FESR	4_2_1	Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi	123	Infrastrutture per l'istruzione terziaria	8.749.269,00	6.124.488,00	2.624.781,00
4	2	FESR	4_2_1	Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi	124	Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	5.832.846,00	4.082.992,00	1.749.854,00

Obiettivo di Policy	Obiettivo Specifico	Fondo	Azione_N°	Azione - Descrizione	Campi di intervento_N°	Campo di intervento - Descrizione	Importo Azione	Importo Azione - FESR-FSE (ARR)	Importo Azione - Nazionale
4	3	FESR	4_3_1	Infrastrutture abitative	125	Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	16.623.612,00	11.636.528,00	4.987.084,00
4	3	FESR	4_3_1	Infrastrutture abitative	126	Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	50.454.120,00	35.317.884,00	15.136.236,00
4	3	FESR	4_3_2	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	127	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	20.414.962,00	14.290.473,00	6.124.489,00
4	5	FESR	4_5_1	Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale	129	Attrezzature sanitarie	29.164.232,00	20.414.962,00	8.749.270,00
4	5	FESR	4_5_2	Attrezzature sanitarie e beni mobili per la salute	130	Beni mobili per la salute	23.331.385,00	16.331.970,00	6.999.415,00
4	5	FESR	4_5_3	Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie	131	Digitalizzazione delle cure sanitarie	5.832.846,00	4.082.992,00	1.749.854,00
4	6	FESR	4_6_1	Investimenti materiali ed immateriali negli ambiti cultura e turismo sostenibile finalizzati allo sviluppo, all'inclusione e all'innovazione sociale	127	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	11.665.693,00	8.165.985,00	3.499.708,00
4	6	FESR	4_6_1	Investimenti materiali ed immateriali negli ambiti cultura e turismo sostenibile finalizzati allo sviluppo, all'inclusione e all'innovazione sociale	165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	14.582.116,00	10.207.481,00	4.374.635,00
4	6	FESR	4_6_1	Investimenti materiali ed immateriali negli ambiti cultura e turismo sostenibile finalizzati allo sviluppo, all'inclusione e all'innovazione sociale	166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	14.582.119,00	10.207.483,00	4.374.636,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	16	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	4.957.919,00	3.470.543,00	1.487.376,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	18	Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	7.193.844,00	5.035.691,00	2.158.153,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	21	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	4.763.491,00	3.334.444,00	1.429.047,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	24	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	1.944.282,00	1.360.997,00	583.285,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	27	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	4.802.377,00	3.361.664,00	1.440.713,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	42	Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica <sup>2</sup>	15.943.113,00	11.160.179,00	4.782.934,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	45	Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica <sup>2</sup>	15.554.257,00	10.887.980,00	4.666.277,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	82	Materiale rotabile di trasporto urbano pulito <sup>1</sup>	2.041.496,00	1.429.047,00	612.449,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	83	Infrastrutture ciclistiche	972.141,00	680.499,00	291.642,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	121	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	680.499,00	476.349,00	204.150,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	122	Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	20.706.604,00	14.494.623,00	6.211.981,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	126	Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	2.041.496,00	1.429.047,00	612.449,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	138	Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	6.610.559,00	4.627.391,00	1.983.168,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	4.919.034,00	3.443.324,00	1.475.710,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	167	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	3.888.564,00	2.721.995,00	1.166.569,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	84	Digitalizzazione del trasporto urbano	972.141,00	680.499,00	291.642,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	7.388.272,00	5.171.790,00	2.216.482,00



Obiettivo di Policy	Obiettivo Specifico	Fondo	Azione_N°	Azione - Descrizione	Campi di intervento_N°	Campo di intervento - Descrizione	Importo Azione	Importo Azione - FESR-FSE (ARR)	Importo Azione - Nazionale
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	168	Riqualficazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	28.580.947,00	20.006.663,00	8.574.284,00
5	1	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	169	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali	1.555.426,00	1.088.795,00	466.631,00
5	1	FESR	5_1_2	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	583.285,00	408.300,00	174.985,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	16	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	1.069.355,00	748.549,00	320.806,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	18	Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	1.652.640,00	1.156.848,00	495.792,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	27	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	1.944.282,00	1.360.997,00	583.285,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	109	Trasporto multimodale (non urbano)	6.999.416,00	4.899.591,00	2.099.825,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	127	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	3.985.778,00	2.790.045,00	1.195.733,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	138	Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	1.944.282,00	1.360.997,00	583.285,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	12.054.549,00	8.438.184,00	3.616.365,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	167	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	5.055.133,00	3.538.593,00	1.516.540,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	12.054.549,00	8.438.184,00	3.616.365,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	168	Riqualficazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	9.974.167,00	6.981.917,00	2.992.250,00
5	2	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	169	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali	1.458.212,00	1.020.745,00	437.467,00
5	2	FESR	5_2_2	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	136.100,00	95.270,00	40.830,00
AT	AT	FESR	6_1	Informazione e comunicazione	179	Informazione e comunicazione	8.814.751,00	6.170.326,00	2.644.425,00
AT	AT	FESR	6_2	Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo	180	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	52.888.503,00	37.021.952,00	15.866.551,00
AT	AT	FESR	6_3	Valutazione e studi	181	Valutazione e studi, raccolta dati	9.696.226,00	6.787.358,00	2.908.868,00
AT	AT	FESR	6_4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	182	Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	16.748.025,00	11.723.617,00	5.024.408,00
AT	AT	FSE	7_1	Informazione e comunicazione	179	Informazione e comunicazione	2.618.315,00	1.832.821,00	785.494,00
AT	AT	FSE	7_2	Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo	180	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	10.473.260,00	7.331.282,00	3.141.978,00
AT	AT	FSE	7_3	Valutazione e studi	181	Valutazione e studi, raccolta dati	5.236.630,00	3.665.641,00	1.570.989,00
AT	AT	FSE	7_4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	182	Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	6.022.124,00	4.215.487,00	1.806.637,00

Obiettivo di Policy	Obiettivo Specifico	Fondo	Azione_N°	Azione - Descrizione	Campi di intervento_N°	Campo di intervento - Descrizione	Importo Azione	Importo Azione - FESR-FSE (ARR)	Importo Azione - Nazionale
AT	AT	FSE	7_5	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi - Partenariato	182	Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	1.832.820,00	1.282.973,00	549.847,00
<b>Totale</b>							<b>3.173.078.863,00</b>	<b>2.221.155.204,00</b>	<b>951.923.659,00</b>
<i>di cui FESR</i>							<i>2.518.500.130,00</i>	<i>1.762.950.091,00</i>	<i>755.550.039,00</i>
<i>di cui FSE</i>							<i>654.578.733,00</i>	<i>458.205.113,00</i>	<i>196.373.620,00</i>

**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla  
Segretario Generale[segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it](mailto:segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it)Dott. Maurizio Nicolai  
Dirigente generaledel dipartimento "Programmazione unitaria"  
[dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it)

Settore Segreteria di Giunta

[segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it](mailto:segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it)

e p.c.

dott. Marcello Minenna

Assessore alla Programmazione

[marcello.minenna@regione.calabria.it](mailto:marcello.minenna@regione.calabria.it)

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "PR Calabria FESR FSE+ 20321-2027 – integrazione della Delibera di Giunta n. 600 del 18 novembre 2022 recante "Presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021 – 2027 – Decisione della Commissione C(20232) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti.". Riscontro nota prot. 117324 del 13/03/2023.**

A riscontro della nota prot. 117324 del 13/03/2023, relativa alla proposta deliberativa "PR Calabria FESR FSE+ 20321-2027 – integrazione della Delibera di Giunta n. 600 del 18 novembre 2022 recante "Presa d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021 – 2027 – Decisione della Commissione C(20232) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigenti generale ed il Dirigente di Settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

**Dott. Filippo De Cello**filippo de cello  
13.03.2023 15:27:43  
GMT+01:00